

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 settembre 2022

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di settembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore quattordici e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1080** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 20/2008 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE O DI PERSONE E COSE). REVOCA DELLA DGR 1856/2012.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di eseguire una manutenzione alle norme di attuazione della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 21 settembre 2012 con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle modalità e procedure per l'attuazione della l.r. 20/2008.

Ricorda che diversi articoli della legge citata rinviano la disciplina delle modalità attuative a una successiva deliberazione della Giunta regionale, novellata in ultimo il 21 settembre 2012 con DGR 1856/2012.

Segnala che l'applicazione della norma in questi anni ha suggerito una manutenzione della normativa collegata.

Informa che la struttura regionale competente ha contattato le strutture regionali interessate per verificare eventuali necessità ed ha condiviso l'allegato alla presente deliberazione con i portatori di interesse, in particolare con i Direttori dell'esercizio e con i concessionari di linee funiviarie di trasporto pubblico.

Informa che il testo allegato alla presente proposta di deliberazione, redatto sulla base dell'esperienza maturata dalla struttura competente nello svolgimento dell'attività amministrativa e tecnica in ambito funiviario, accorpa in un unico testo le modalità e procedure esplicitamente richieste dalla norma in questione, ad eccezione della materia relativa all'esercizio ed al personale addetto alla conduzione degli impianti a fune, già recentemente aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1503 del 8 novembre 2019.

Propone quindi di approvare il testo allegato concernente le modalità di attuazione degli articoli della l.r. 20/2008, ad eccezione delle modalità di attuazione dell'articolo 30, relativo al personale addetto all'esercizio degli impianti a fune, già oggetto di deliberazione.

Propone, inoltre, di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 21 settembre 2012 avente per oggetto: "Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose". Abrogazione della DGR n. n. 1709 del 19 giugno 2009."

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;
- vista la legge regionale n. 20 del 18 aprile 2008;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 21 settembre 2012;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 22 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato allo sviluppo economico, formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare il testo allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le modalità di attuazione della l.r. 20/2008 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), ad eccezione delle modalità di attuazione dell'articolo 30, relativo al personale addetto all'esercizio degli impianti a fune, già oggetto di precedente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 21 settembre 2012, avente per oggetto: "Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose". Abrogazione della DGR n. 1709 del 19 giugno 2009";
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**MODALITA' E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO DI PERSONE O DI PERSONE E COSE"**

**INDICE**

1	GENERALITÀ.....	4
1.1	Caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria (art. 2 della l.r. 20/2008) .....	4
1.2	Opere complementari (art. 5) .....	4
2	CONCESSIONE DI NUOVE LINEE .....	5
2.1	Domanda di concessione (art. 7).....	5
2.2	Requisiti del richiedente la concessione (art. 6).....	5
2.3	Modalità di presentazione dei documenti.....	5
2.4	Documenti amministrativi allegati alla domanda di concessione (art. 7) .....	6
2.5	Documenti tecnici allegati alla domanda di concessione (art. 7) .....	6
2.6	Contenuti del progetto funiviario per la concessione (art. 7) .....	6
2.7	Disposizioni inerenti le dichiarazioni di immunità dal pericolo di valanghe, frane, colate detritiche e inondazioni .....	8
2.7.1	Premessa .....	8
2.7.2	Immunità dal pericolo di valanghe .....	8
2.7.3	Immunità dal pericolo di frane, colate detritiche e inondazioni .....	18
2.8	Istruttoria (art. 8) .....	23
2.9	Procedimento per l'espropriazione (art. 24).....	25
2.10	Deliberazione di concessione (art. 10) .....	26
2.11	Disciplinare di concessione .....	27
3	PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI.....	28
3.1	Generalità .....	28
3.2	Contenuti del progetto definitivo funiviario.....	28
3.3	Progetto strutturale esecutivo .....	31
3.4	Esame ed approvazione del progetto definitivo funiviario.....	31
3.5	Approvazione parziale e relativa autorizzazione all'inizio dei lavori .....	32
3.6	Esecuzione dei lavori .....	32
3.7	Varianti sostanziali in corso d'opera .....	32
4	COLLAUDO FUNZIONALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.....	34
4.1	Assensi alla nomina e assicurazione .....	34
4.2	Domanda per la visita di collaudo funzionale (art. 29 comma 1) .....	34
4.3	Documentazione allegata alla domanda di collaudo funzionale .....	34
4.3.1	Relazione di fine lavori.....	34

4.3.2	Dichiarazione del Direttore dei lavori .....	34
4.3.3	Documenti e certificazioni a cura del Direttore dei lavori.....	35
4.3.4	Verbale delle prove interne preliminari al collaudo funzionale .....	37
4.4	Accertamenti della SIF preliminari alla nomina della Commissione di collaudo funzionale .....	37
4.5	Nomina della Commissione di collaudo funzionale (art. 29 comma 2) .....	37
4.6	Attività di collaudo funzionale (art. 29 comma 5) .....	37
4.6.1	Adempimenti della Commissione.....	38
4.6.2	Conclusione del collaudo funzionale e prescrizioni .....	38
4.6.3	Verbale di collaudo (art. 29 comma 6) .....	39
4.7	Adempimenti successivi al collaudo funzionale .....	39
4.8	Modalità di accertamento della validità della copertura assicurativa (art. 21).....	40
4.9	Autorizzazione all’esercizio (art. 29 commi 8, 9, 10) .....	40
4.10	Svincolo della fideiussione.....	41
4.11	Oneri di collaudo (art 32 comma 1) .....	41
5	<b>MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI .....</b>	<b>42</b>
5.1	Modifiche tecniche rilevanti e non rilevanti.....	42
5.2	Modifiche tecniche rilevanti che modificano la concessione della linea (art. 12) .....	42
5.2.1	Casistica.....	42
5.2.2	Istanza e modifica della concessione ed autorizzazione all’esecuzione delle modifiche tecniche rilevanti.....	43
5.2.3	Approvazione e autorizzazione delle modifiche tecniche rilevanti connesse alla modifica della concessione .....	43
5.2.4	Collaudo funzionale ed autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio .....	43
5.3	Modifiche tecniche rilevanti che non richiedono la modifica della concessione .....	44
5.3.1	Casistica.....	44
5.3.2	Istanza di autorizzazione all’esecuzione della modifica tecnica.....	44
5.3.3	Approvazione e autorizzazione della modifica tecnica rilevante .....	44
5.3.4	Collaudo funzionale ed autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio .....	44
5.4	Modifiche tecniche non rilevanti.....	45
5.5	Modifiche della concessione in assenza di modifiche tecniche rilevanti .....	45
5.5.1	Casistica.....	45
5.5.2	Istanza di modifica della concessione.....	45
5.5.3	Istruttoria di modifica della concessione .....	45
5.6	Riposizionamento di impianti a fune.....	45
5.6.1	Norma di riferimento .....	45
5.6.2	Impianti a fune certificati già in servizio sul territorio valdostano.....	46
6	<b>RILEVANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO (art. 29 comma 4) .....</b>	<b>47</b>
6.1	Premessa.....	47
6.2	Avvio dell’istruttoria e programma dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo.....	47

6.3	Modifiche tecniche.....	48
6.4	Collaudo funzionale .....	48
7	ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.....	49
7.1	Orari (art. 20) .....	49
7.2	Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio .....	49
7.3	Disposizioni per l'esercizio (art. 30).....	50
7.4	Vigilanza sull'esercizio (art. 31) .....	50
7.5	Statistica (art. 34) .....	51
7.6	Pubblicità sugli impianti (art. 36).....	51
8	SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 35).....	52
8.1	Premessa.....	52
8.2	Modalità e procedure sanzionatorie della SIF.....	52
8.3	Attribuzione della qualifica di "incaricato di pubblico servizio" .....	53
8.4	Modalità e procedure sanzionatorie dell'incaricato di pubblico servizio.....	54

\*\*\*\*\*

# 1 GENERALITÀ

## 1.1 Caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria (art. 2 della l.r. 20/2008)

1. Le caratteristiche dei veicoli delle linee di prima categoria, di cui all'art. 2.1, lettera a), della l.r. 20/2008 (nel seguito indicata per brevità come "legge") sono le seguenti:

- a) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici;
- b) accessibilità delle stazioni e dei veicoli per le persone disabili in forma permanente o temporanea;
- c) dimensioni tali da consentire l'agevole introduzione ed il trasporto in posizione orizzontale di una barella portافرuti, unitamente all'accompagnatore.

2. Nel caso di impianto dotato di più veicoli, tutti i veicoli devono presentare le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma precedente, mentre un numero di essi, coerente con le finalità della linea, deve presentare anche le caratteristiche di cui al punto c).

## 1.2 Opere complementari (art. 5)

Per opere complementari, utili o necessarie per la completa e funzionale realizzazione della linea, si intendono le seguenti infrastrutture:

- biglietterie, ricoveri per i mezzi battipista e depositi, quando integrati nelle strutture di impianto,
- strade di accesso, comprese quelle necessarie alle attività di manutenzione e evacuazione,
- collegamenti con le piste da sci,
- parcheggi,
- impianti di produzione (ad esempio gruppi elettrogeni), trasformazione e trasporto dalla più vicina linea di distribuzione dell'energia elettrica

ed in genere anche tutte le strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti a fune (quali, ad esempio, le zone di accesso e ricovero dei viaggiatori, il sentiero di soccorso e le opere di difesa).

## **2 CONCESSIONE DI NUOVE LINEE**

### **2.1 Domanda di concessione (art. 7)**

1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di linee di impianti a fune di nuova costruzione, in bollo virtuale, deve essere inoltrata alla struttura competente, costituita dalla Struttura Infrastrutture Funiviarie (nel seguito SIF), e sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente la concessione, secondo un apposito modello predisposto dalla SIF.

2. Le domande di concessione che riferiscono a linee concorrenti ai sensi dell'art. 22 della legge devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente. La SIF provvede ad informare i richiedenti la concessione della concorrenzialità delle linee e della particolare istruttoria conseguente. I richiedenti la concessione possono esaminare i progetti delle linee concorrenti ed eventualmente proporre modifiche al proprio progetto.

3. Nel caso in cui sia necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il rilascio della concessione avviene all'interno del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis, parte seconda, del d.lgs. 152/2006, ma armonizzato con i successivi punti di cui al presente capitolo.

### **2.2 Requisiti del richiedente la concessione (art. 6)**

1. Il richiedente la concessione deve dichiarare di possedere i requisiti previsti all'art. 6 della legge, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla SIF.

2. Qualora il richiedente la concessione sia una società, se non già titolare di almeno una concessione in essere, essa deve dimostrare che il proprio oggetto sociale riguarda anche l'organizzazione, la gestione e, ove ricorra, la costruzione di impianti a fune, eventualmente tramite la presentazione di una copia dello statuto societario.

3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la concessione sia rilasciata ad enti pubblici.

### **2.3 Modalità di presentazione dei documenti**

1. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali di cui al presente capitolo sono firmati e trasmessi digitalmente in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

2. La SIF può richiedere al richiedente la concessione chiarimenti, pareri o ulteriore documentazione, utili al fine del rilascio del provvedimento di concessione, in conformità alla normativa vigente sul procedimento amministrativo.



## **2.4 Documenti amministrativi allegati alla domanda di concessione (art. 7)**

La domanda di concessione è corredata dai seguenti documenti amministrativi:

- a) dichiarazione dei requisiti soggettivi del richiedente la concessione, secondo l'apposito modello predisposto dalla SIF;
- b) impegno del richiedente la concessione ad acquistare in via contrattuale le aree necessarie (o i diritti reali sulle stesse) per la realizzazione dell'intervento, ovvero dichiarazione di volersi avvalere delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, regolate dalla vigente normativa in materia;
- c) provvedimento di non assoggettabilità alla VIA, qualora ricorra.

## **2.5 Documenti tecnici allegati alla domanda di concessione (art. 7)**

La domanda di concessione è corredata dalla documentazione di cui al progetto definitivo dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni e approvazioni inerenti l'istruttoria di concessione; in particolare i documenti tecnici richiesti dovranno contenere:

- a) relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;
- b) elaborati di progetto delle opere complementari alla linea di cui al punto 1.2 previste nel progetto, redatti in conformità alle eventuali norme di settore, nelle scale idonee e nel dettaglio utile affinché tutte le parti risultino chiaramente descritte e su di esse possa essere espresso un compiuto esame al fine del giudizio di ammissibilità;
- c) documentazione necessaria affinché tutti i servizi coinvolti nell'istruttoria di rilascio della concessione possano compiutamente esprimersi in merito alla compatibilità della linea con le rispettive normative di competenza;
- d) relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico, motivando la scelta dell'investimento attraverso un'analisi che indichi:
  - l'attuale frequentazione e le criticità del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste;
  - l'attuale situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente la concessione;
  - la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento iniziale nonché, su una previsione almeno quinquennale, la capacità del richiedente la concessione di sostenere gli oneri gestionali futuri, indicando nel dettaglio i maggiori oneri prevedibili e le eventuali economie di scala realizzabili in relazione alla nuova iniziativa;
  - la coerenza con i programmi pluriennali di investimento del richiedente la concessione.
- e) proposta di categoria da assegnare all'impianto ai sensi dell'art. 2 della legge;
- f) progetto funiviario per la concessione dell'impianto che realizza la linea, secondo i contenuti di cui al successivo punto 2.6.

## **2.6 Contenuti del progetto funiviario per la concessione (art. 7)**

1. Gli elaborati del progetto per la concessione dell'impianto funiviario sono redatti in lingua italiana o francese e firmati da un ingegnere iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale. In particolare sono firmati dal progettista che assume la funzione di responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità. Qualora singole parti di progetto siano redatte da professionisti diversi, ogni elaborato progettuale è firmato anche dal professionista competente che lo ha redatto. Infine tutti gli elaborati sono firmati dal richiedente la concessione.

2. Il progetto per la concessione dell'impianto funiviario è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica generale illustrativa delle soluzioni tecniche prospettate, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera da realizzare; nella relazione si deve fare riferimento alla rispondenza alle norme in vigore, ovvero si devono presentare argomentate giustificazioni circa gli scostamenti eventualmente previsti, secondo quanto previsto in tal senso dalle disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria di cui all'art. 33 della legge;
- b) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali opere complementari proposte;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 della zona interessata dall'impianto, con indicazione del tracciato proposto, dell'ubicazione delle stazioni e dei sostegni, dei tracciati degli impianti a fune e delle piste da sci esistenti o in programma, delle aree di interesse raggiungibili con l'impianto nel caso si intenda effettuare anche il servizio estivo, nonché delle eventuali opere complementari proposte a completamento dell'iniziativa;
- d) profilo longitudinale della linea, nella scala idonea alla formulazione del giudizio, riportante l'esatto andamento del terreno in asse all'impianto e sotto le funi, l'indicazione delle stazioni e dei sostegni di linea, nonché l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari per il rispetto delle norme funiviarie; il profilo deve presentare le quote riferite al livello del mare;
- e) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con strade di qualsiasi tipo, con ferrovie e funivie aeree o terrestri, con linee elettriche o di telecomunicazione, con fiumi, torrenti o canali o condotte in pressione, con piste da sci e simili, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra queste e l'impianto, corredata della documentazione necessaria per rendere possibile, sulla base delle norme di cui all'art. 33 della legge, il giudizio sulla regolarità dell'attraversamento stesso;
- f) piani quotati delle zone di stazione, in scala non inferiore a 1:200, riportanti le curve di livello, illustranti sia le soluzioni proposte per agevolare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con le piste da sci o con altri impianti limitrofi;
- g) progetto architettonico delle stazioni e disegni di insieme quotati delle stazioni e delle opere di linea, nelle proiezioni necessarie e nelle scale idonee affinché tutte le loro parti risultino chiaramente rappresentate, ed eventuali dettagli per componenti specifici atti ad illustrare le particolarità dell'impianto ovvero speciali soluzioni proposte;
- h) elaborato di calcolo e verifica contenente:
  - la descrizione delle principali caratteristiche tecniche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
  - il calcolo e gli elaborati grafici relativi alla configurazione delle funi ed alla loro sicurezza, nonché la determinazione dell'intervista e dei franchi verticali e laterali;
  - la descrizione del sistema di trazione, nonché il calcolo della potenza motrice necessaria e la determinazione della velocità, della portata oraria e dell'intervallo tra i veicoli;
  - la descrizione dell'azionamento di riserva, ove previsto, per assicurare la continuità del servizio, ovvero la giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per la linea funiviaria;
  - la descrizione dell'azionamento di recupero e di soccorso, ove previsti;
- i) descrizione, per entrambe le stazioni, delle caratteristiche delle sorgenti di energia previste, inclusa quella di riserva, ove prevista, corredata dello schema unifilare del sistema delle alimentazioni, e con giustificazione dell'eventuale assenza di quella di riserva;
- j) indicazioni di massima sulle modalità di evacuazione;

- k) relazione sulla corrispondenza alle norme tecniche in vigore per gli aspetti sopra elencati e inerenti la concessione;
- l) disegni schematici dei principali elementi funiviari di stazione e di linea, compresi i veicoli, nelle scale e nel dettaglio idoneo affinché risultino chiaramente rappresentati;
- m) documentazione inerente l'immunità dal pericolo di valanghe, frane, colate detritiche e inondazioni e studio di compatibilità con le condizioni di dissesto in essere delle opere in progetto, ivi comprese le eventuali opere di difesa (misure di tipo strutturale); tale documentazione è conforme ai contenuti di cui al successivo punto 2.7;
- n) dichiarazione di immunità, attestante che l'area del terreno interessata, ai fini della protezione delle opere e della sicurezza dell'esercizio, sia - per caratteristiche naturali o opere artificiali o interventi preventivi - immune, secondo ragionevoli previsioni, dal rischio di valanghe, frane, colate detritiche e inondazioni ed in coerenza con i contenuti della documentazione di cui al successivo punto 2.7;
- o) copia della segnalazione alle autorità e agli enti civili e militari competenti, delle linee funiviarie che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea.

## **2.7 Disposizioni inerenti le dichiarazioni di immunità dal pericolo di valanghe, frane, colate detritiche e inondazioni**

### **2.7.1 Premessa**

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 400/1998, come modificato dal D.M. 392/2003, alla domanda di concessione è allegata la dichiarazione di immunità, comprensiva di tutti i documenti ed elaborati indicati nel prosieguo e comprovanti la sua sussistenza.

Le considerazioni e le valutazioni condotte dal tecnico incaricato di stabilire le condizioni di immunità garantiscono in ogni caso il rispetto dei seguenti principi:

- Incolumità dei viaggiatori e del personale addetto all'impianto (assenza di rischi secondo ragionevoli previsioni probabilistiche),
- Tutela dell'impianto e delle opere complementari..

Si precisa che nel prosieguo del presente capitolo, se non diversamente specificato, con il termine impianto sono implicitamente ricomprese anche le opere complementari.

### **2.7.2 Immunità dal pericolo di valanghe**

#### **2.7.2.1 Introduzione**

L'immunità dell'impianto può essere raggiunta a seguito di:

- a) Caratteristiche geomorfologiche dell'area d'intervento**
- b) Misure di tipo strutturale**
  - 1. operanti sulle cause dell'interferenza
  - 2. operanti sugli effetti dell'interferenza
- c) Misure di tipo gestionale**
  - 1. di tipo preventivo
  - 2. di tipo attivo

### 2.7.2.2 Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- **dichiarazione d'immunità dal pericolo di valanga**

dichiarazione che certifica l'esenzione, per un tempo di ritorno in coerenza con quello utilizzato per la redazione della cartografia degli ambiti inedificabili per terreni soggetti a rischio di valanga o slavina prevista dall'art. 37 della l.r. 11/1998, dall'interferenza ovvero dagli effetti derivanti dal raggiungimento dell'impianto da parte di una valanga.

L'immunità di un'area o di un manufatto può essere raggiunta, nel caso non lo sia già per caratteristiche naturali, mediante misure di tipo strutturale o gestionale;

- **misure di tipo strutturale**

le misure che, mediante la realizzazione di opportune opere di protezione attive o passive, precludono il manifestarsi dei fenomeni valanghivi su un'area o su un elemento dell'impianto e sulle opere complementari da proteggere, ovvero ne impediscono gli effetti;

- **misure di tipo gestionale**

le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivo-meteorologici, cui devono seguire, per la gestione del pericolo di valanghe, misure di tipo preventivo (sospensione temporanea dell'esercizio) o attivo (bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose – rimodellamento della massa nevosa);

- **certificazione del permanere della dichiarazione di immunità vigente**

la certificazione emessa a seguito di un evento valanghivo interferente con l'impianto o con le opere complementari che si produca durante la vita dell'impianto stesso e NON incidente sulle ipotesi alla base della dichiarazione di immunità originaria, né sulle relative conclusioni;

- **dichiarazione d'immunità aggiornata**

la dichiarazione che segue alle rinnovate analisi e considerazioni in caso di un evento valanghivo interferente con l'impianto o con le opere complementari che si produca durante la vita dell'impianto stesso e che risulti difforme dalle ipotesi alla base della dichiarazione di immunità vigente.

### 2.7.2.3 Documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di immunità

Per effettuare un'analisi il più possibile esaustiva è necessario prendere in considerazione i dati riportati negli ambiti inedificabili per terreni soggetti a rischio di valanga o slavina, i fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe e tutti gli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopracitati.

Si ricorda che l'utilizzo dei modelli numerici di dinamica valanghiva devono sempre essere supportati e validati da valutazioni in campo e sulla base dell'esperienza del professionista incaricato, abilitato all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico-valanghivo.

#### **a) Immunità per caratteristiche geomorfologiche dell'area d'intervento**

Il sito oggetto d'intervento non ha interferenze con i fenomeni valanghivi, pertanto l'impianto è naturalmente immune.

ELABORATI:

- Corografia / planimetria, in scala adeguata, della linea d'impianto, comprensiva delle opere complementari, con sovrapposizione dei fenomeni individuati nelle carte di pericolosità valanghiva di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998, dei fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe ovvero degli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopraccitati.

### **b1) Immunità per misure strutturali agenti sulle cause**

L'immunità valanghiva è in tal caso raggiunta attraverso interventi strutturali attivi nella zona di distacco dei fenomeni interferenti, al fine di ridurre la magnitudo degli stessi, ovvero con interventi passivi atti a modificare la dinamica del fenomeno in zona di accumulo / scorrimento.

#### **ELABORATI**

- Corografia / planimetria, in scala adeguata, della linea d'impianto, comprensiva delle opere complementari, con sovrapposizione dei fenomeni individuati nelle carte di pericolosità valanghiva di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998, dei fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe ovvero degli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopraccitati
- Relazione tecnica di interferenza valanghiva contenente:
  - descrizione del fenomeno valanghivo interferente, caratterizzandone le zone di distacco/scorrimento/accumulo, evidenziando particolari condizioni morfologiche, vegetazionali e nivologiche, l'influenza dell'ambiente circostante (protezione da altre costruzioni), la presenza di eventuali opere di difesa attive o passive, le notizie storiche e gli eventuali danni (compresa la loro entità), valutando l'apporto della frazione radente/nubiforme/mista della valanga;
  - documentazione fotografica;
  - scheda di segnalazione del sito valanghivo (comprendente le notizie storiche, la caratterizzazione delle zone di distacco / scorrimento / accumulo, le strutture coinvolte evidenziando l'entità dei danni, le difese attive / passive presenti), riprendendo i dati di base contenuti nelle relative schede allegate alla documentazione degli ambiti inedificabili di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998;
  - modellizzazione dei fenomeni valanghivi:
    - Descrizione del modello adottato;
    - Dati di input: descrizione, valutazione e scelta motivata dei parametri di calcolo adottati evidenziando aree e altezze di distacco, nonché profilo e larghezze/sezioni del flusso (nel caso di modelli monodimensionali), densità, parametri di attrito, tempo di ritorno nonché gli altri parametri richiesti dal modello scelto;
    - Risultati ottenibili dalle simulazioni, sia della frazione radente, sia di quella nubiforme (compresa la componente di saltazione), quali velocità, altezza del flusso/deposito, pressione, densità.
- Progetto delle misure di tipo strutturale – opere di difesa

Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione, i progetti delle opere di difesa sono supportati da un'analisi nella quale si confrontano gli scenari con/senza la presenza di opere, evidenziando le mitigazioni ottenute e le eventuali modifiche alle dinamiche valanghive del sito.

Ai fini delle valutazioni di ambito valanghivo sono presentati i seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- planimetria, in scala adeguata, della localizzazione delle opere, carta clivometrica, carta di uso del suolo, carta dei bacini idrografici e valanghivi. Dovranno essere riportati sulle cartografie menzionate gli elementi dell'impianto, le opere complementari e le opere di difesa previste dal progetto, nonché quelle eventualmente già presenti;
- prospetti e sezioni tipo;
- relazione in cui si specificano i dimensionamenti delle opere, anche mediante il ricorso a modelli numerici di dinamica valanghiva;
- perimetrazione di confronto degli scenari con/senza la presenza di opere andando a evidenziare la distanza di arresto e i valori di output (velocità, altezza del flusso/deposito, pressione...) in corrispondenza dei punti di interferenza con l'impianto.

## **b2) Immunità per misure strutturali agenti sugli effetti**

L'immunità valanghiva è in tal caso raggiunta attraverso interventi strutturali di auto-protezione.

Le stazioni di partenza ed arrivo, i sostegni nonché le opere complementari all'impianto possono essere progettati per adempiere essi stessi da opera di protezione e dimensionati per resistere ai fenomeni valanghivi, radenti o nubiformi o misti senza subire danneggiamenti che possano influire sull'uso, l'efficienza e la durabilità dell'impianto, nel rispetto dei principi generali di cui al punto 2.7.2.1.

### **ELABORATI**

- Corografia / planimetria, in scala adeguata, della linea d'impianto, comprensiva delle opere complementari, con sovrapposizione dei fenomeni individuati nelle carte di pericolosità valanghiva di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998, dei fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe ovvero degli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopraccitati
- Relazione tecnica valanghiva contenente:
  - descrizione del fenomeno valanghivo interferente, caratterizzandone le zone di distacco/scorrimento/accumulo, evidenziando particolari condizioni morfologiche, vegetazionali e nivologiche, l'influenza dell'ambiente circostante (protezione da altre costruzioni), la presenza di eventuali opere di difesa attive o passive, le notizie storiche e gli eventuali danni (compresa la loro entità), valutando l'apporto della frazione radente/nubiforme/mista della valanga;
  - documentazione fotografica;
  - scheda di segnalazione del sito valanghivo (comprendente le notizie storiche, la caratterizzazione delle zone di distacco / scorrimento / accumulo, le strutture coinvolte evidenziando l'entità dei danni, le difese attive / passive presenti), riprendendo i dati di base contenuti nelle relative schede allegate alla documentazione degli ambiti inedificabili di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998;
  - modellizzazione dei fenomeni valanghivi:
    - Descrizione del modello adottato
    - Dati di input: descrizione, valutazione e scelta motivata dei parametri di calcolo adottati evidenziando aree e altezze di distacco, nonché profilo e larghezze/sezioni del flusso (nel caso di modelli monodimensionali), densità, parametri di attrito, tempo di ritorno nonché gli altri parametri richiesti dal modello scelto;

- Risultati ottenibili dalle simulazioni, sia della frazione radente, sia di quella nubiforme (compresa la componente di saltazione), quali velocità, altezza del flusso/deposito, pressione, densità.
- Progetto delle misure di tipo strutturale – auto-protezione

Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione, ai fini delle valutazioni di ambito valanghivo sono presentati i seguenti elaborati:

- Relazione di calcolo dei carichi agenti, sia per la frazione radente sia per quella nubiforme o mista, sugli elementi strutturali dell'impianto o le opere complementari. Nell'individuazione dei carichi dovranno essere considerate la morfologia dell'area di localizzazione e la direzione della componente radente e nubiforme del fenomeno valanghivo. Dovranno altresì essere valutate le possibili variazioni derivanti dall'esistenza di elementi di protezione passiva sia naturali che artificiali presenti a monte delle strutture in esame. Inoltre dovranno essere definiti ed utilizzati opportuni coefficienti derivanti dalla geometria delle strutture interessate e dei singoli elementi costituenti la stessa.  
Si rammenta che qualora due o più carichi siano di segno opposto non può essere applicato il principio della sovrapposizione degli effetti, ma dovranno essere presi in considerazione entrambi e presa in considerazione la condizione di carico più gravosa ai fini della verifica ed il dimensionamento strutturale. Si sottolinea che ogni singolo elemento strutturale costituente la struttura dovrà essere verificato;
- Schema riassuntivo dei carichi agenti al fine del dimensionamento delle opere direttamente sulle planimetrie e prospetti delle strutture coinvolte dai fenomeni valanghivi.

### **c1) Immunità per misure gestionali preventive**

L'immunità valanghiva è in tal caso raggiunta mediante l'attuazione di procedure gestionali preventive codificate nel Piano d'Intervento per la Sospensione Temporanea d'Esercizio – P.I.S.T.E.

Il P.I.S.T.E. individua le procedure da seguire per la chiusura e la successiva riapertura degli impianti a fune soggetti a temporaneo pericolo di caduta valanghe.

#### **ELABORATI**

- Corografia / planimetria, in scala adeguata, della linea d'impianto, comprensiva delle opere complementari, con sovrapposizione dei fenomeni individuati nelle carte di pericolosità valanghiva di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998, dei fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe ovvero degli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopracitati
- Relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio, motivando le scelte gestionali;
- Piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità e le tempistiche per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni. I dati da considerare riguardano i dati meteorologici (venti dominanti e locali, temperatura, intensità e provenienza della precipitazione...), dati nivologici (neve fresca, profili stratigrafici,

accumuli eolici...), dati di stabilità del manto nevoso, dati su eventuali eventi valanghivi in siti simili nelle vicinanze. Tali informazioni possono essere desunte dai bollettini disponibili, dalle stazioni automatiche, da rilievi e osservazioni manuali. Devono essere inoltre definite le soglie considerate critiche e le relative azioni da intraprendere, basandosi anche su simulazioni numeriche;

- Piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio, disciplina i tempi e le modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e meteorologiche dei siti, ed individua il numero e le figure professionali del personale addetto alle operazioni con specificati i compiti di ognuno. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione delle zone pericolose da interdire al pubblico e dei luoghi da presidiare, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico.

**N.B.**

**Il ricorso alle misure di tipo gestionale preventivo - P.I.S.T.E. - è consentito in via esclusiva con riferimento ai fenomeni che interessino unicamente il sentiero di soccorso posto sotto la linea funiviaria ovvero per situazioni che coinvolgano le strutture del solo impianto funiviario per le quali è ravvisabile l'immunità per misure strutturali agenti sugli effetti (auto-protezione) di cui al precedente punto b2.**

**Il P.I.S.T.E. non è applicabile in presenza di tracciati di sciovie a fune bassa e manovie, salvo sia ravvisabile l'immunità di tipo b1.**

## **c2) Immunità per misure gestionali attive**

L'immunità valanghiva è in tal caso raggiunta mediante l'attuazione di procedure gestionali attive codificate nel Piano d'Intervento per il Distacco Artificiale Valanghe – P.I.D.A.V. – ovvero attraverso operazioni volte a diminuire / rimuovere la massa nevosa che potrebbe provocare l'evento valanghivo interferente.

Il P.I.D.A.V. individua le operazioni e le procedure finalizzate al distacco artificiale delle valanghe, basandosi sulla valutazione della situazione nivo-meteorologica, su un piano operativo per il distacco e di gestione delle aree coinvolte.

Le tecniche di bonifica del manto nevoso instabile mediante battitura meccanica sono ammissibili soltanto in presenza di modesti e localizzati fenomeni di scivolamento di masse nevose che si generano lungo la linea o nelle sue immediate adiacenze, previa espressa motivazione e valutazione contenute nella relazione nivologica.

### **ELABORATI**

- Corografia / planimetria, in scala adeguata, della linea d'impianto, comprensiva delle opere complementari, con sovrapposizione dei fenomeni individuati nelle carte di pericolosità valanghiva di cui all'art. 37 della l.r. 11/1998, dei fenomeni censiti nel catasto regionale valanghe ovvero degli eventi noti al richiedente la concessione / progettista e non ancora censiti nei documenti sopraccitati
- Relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio, motivando le scelte gestionali;
- Piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante



l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità e le tempistiche per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni. I dati da considerare riguardano i dati meteorologici (venti dominanti e locali, temperatura, intensità e provenienza della precipitazione...), dati nivologici (neve fresca, profili stratigrafici, accumuli eolici...), dati di stabilità del manto nevoso, dati su eventuali eventi valanghivi in siti simili nelle vicinanze. Tali informazioni possono essere desunte dai bollettini disponibili, dalle stazioni automatiche, da rilievi e osservazioni manuali. Devono essere inoltre definite le soglie considerate critiche e le relative azioni da intraprendere, basandosi anche su simulazioni numeriche;

- Piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio nonché i luoghi dove si svolgono le attività di distacco artificiale delle masse nevose, definendone le caratteristiche che condizionano lo svolgimento delle medesime attività, descrive i tempi e le modalità di effettuazione della sospensione temporanea dell'esercizio e delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe ed individua il numero e le figure professionali del personale addetto con specificati i compiti di ognuno. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti d'intervento e delle zone da interdire ai non addetti ai lavori o da presidiare nel corso delle operazioni, degli itinerari d'accesso e dell'estensione massima prevista delle singole valanghe distaccate artificialmente, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico ed alla chiusura e riapertura degli impianti a fune e delle piste da sci per l'intera durata delle operazioni e comunque fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed indica altresì le misure di sicurezza da adottare al fine di non arrecare danni a cose e persone.

#### 2.7.2.4 Misure da adottare in caso di eventi valanghivi interferenti che si manifestino durante la vita dell'impianto

In caso di evento interferente con le strutture dell'impianto (stazioni, sostegni, linea), ivi comprese le opere complementari, il concessionario, per il tramite delle figure preposte, appura se il fenomeno è:

- A. Riconducibile, per ubicazione e magnitudo**, a quelli previsti per le immunità valanghive di tipo b2 (Immunità per misure strutturali agenti sugli effetti - auto-protezione) o c1 (Immunità per misure gestionali preventive - P.I.S.T.E.);
- B. Riconducibile per sola ubicazione** a quelli previsti per le immunità valanghive di tipo b2 (Immunità per misure strutturali agenti sugli effetti - auto-protezione) o c1 (Immunità per misure gestionali preventive - P.I.S.T.E.);
- C. nuovo e non previsto** in fase di domanda di concessione.

A seconda del caso egli procede pertanto a:

#### **Caso A.**

Valutare la sospensione temporanea dell'esercizio, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto elencate:

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, ed alla Struttura Assetto Idrogeologico dei Bacini Montani (nel seguito AIBM);

- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- intervenire, se necessario, per ripristinare le condizioni di piena efficacia delle misure di auto-protezione adottate.

### **Casi B. e C.**

Sospendere temporaneamente l'esercizio, conformemente a quanto previsto dal successivo punto 7.2, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto richieste;

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, ed alla Struttura AIBM;
- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- verificare, coadiuvato dai tecnici di cui al punto 2.7.2.5, il permanere delle condizioni originariamente considerate al momento della dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga e, in funzione dell'esito di tale verifica;
  - in caso di riscontro **positivo**, trasmettere alla SIF la **certificazione del permanere della dichiarazione di immunità vigente dell'impianto**;
  - in caso di riscontro **negativo**, trasmettere alla SIF la **dichiarazione d'immunità aggiornata**, completa della documentazione conforme al punto 2.7.2.3 relativa alle soluzioni tecniche individuate ed adottate al fine del suo raggiungimento. La SIF provvede quindi ad inoltrare tale documentazione alla Struttura competente per il rilascio di un nuovo parere di conformità. In tal caso, nelle more del rilascio di tale parere di conformità, al solo scopo di concludere il periodo di esercizio in essere dell'impianto (salvo motivate giustificazioni, da valutare caso per caso), è consentito attuare un **piano di gestione rafforzato** per il proseguimento del pubblico esercizio, purché sia sempre garantita l'incolumità dei viaggiatori e del personale addetto all'impianto. Tale piano è trasmesso alla SIF, che provvede ad inoltrarlo alla Struttura AIBM per il rilascio della relativa validazione per conformità.

#### 2.7.2.5 Figure professionali addette alla redazione degli elaborati tecnici allegati alla dichiarazione d'immunità

I progetti sono redatti, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenze professionali, da tecnici abilitati all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico-valanghivo.

La dichiarazione di immunità è firmata anche dal progettista e dal richiedente la concessione.

#### 2.7.2.6 Figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali

Gli interventi di carattere gestionale sono attuati dalle seguenti figure professionali, la cui nomina è a carico del richiedente la concessione dell'impianto:

- a) **responsabile della sicurezza valanghe;**
- b) **direttore delle operazioni;**
- c) **operatore del distacco artificiale;**
- d) **osservatore nivologico.**

Il progetto delle misure gestionali individua le figure professionali e il personale necessario per l'attuazione degli specifici piani d'intervento, tenuto conto della complessità dei piani stessi, del numero e della dislocazione dei siti valanghivi, nonché dell'obbligo di consentire la sostituzione del

personale in servizio in caso di assenze, ed indica i criteri che regolano la presenza del direttore delle operazioni presso gli impianti a fune.

L'attuazione del progetto relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti a fune, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolta da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni.

Nel caso in cui le linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose siano destinate all'esercizio ad uso pubblico di piste da sci, di cui alla l.r. 17/03/1992 n. 9, gli interventi di carattere gestionale possono essere attuati dal direttore delle piste, in alternativa al responsabile della sicurezza valanghe ed al direttore delle operazioni, purché sia in possesso dei corrispondenti titoli richiesti al punto 2.7.2.7.

#### **a) Responsabile della sicurezza valanghe**

Il responsabile della sicurezza valanghe sovrintende alle attività previste nel progetto delle misure gestionali e, in particolare:

- verifica la corretta attuazione degli adempimenti e degli interventi prescritti dal P.I.S.T.E. o dal P.I.D.A.V.;
- promuove gli eventuali adempimenti e modifiche al piano delle misure di difesa qualora sia mutato il quadro nivologico generale o le caratteristiche ambientali e attiva le misure d'urgenza necessarie a garantire la rimozione dell'imprevisto rischio valanghivo;
- accerta il possesso delle abilitazioni del personale preposto all'attuazione del piano;
- interviene tempestivamente su richiesta del direttore delle operazioni.

La figura del responsabile della sicurezza valanghe è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure di carattere gestionale. Egli è sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune e, al fine di consentirne sue sostituzioni temporanee, il progetto prevede la nomina di un sostituto in possesso dei medesimi titoli. Qualora si verifichi una temporanea indisponibilità del responsabile della sicurezza valanghe, quest'ultimo investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il concessionario e il direttore delle operazioni. In caso di impossibilità o di inerzia all'investitura provvede il concessionario.

Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità né del responsabile della sicurezza valanghe né del suo sostituto, l'esercente provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio dell'impianto interessato dal piano, dandone opportuna comunicazione al Direttore dell'esercizio.

#### **b) Direttore delle operazioni**

Il direttore delle operazioni cura la gestione del progetto e in particolare:

- registra giornalmente, prima dell'apertura al pubblico degli impianti a fune, i dati nivometeorologici e quelli relativi alle valanghe osservate, compilando il registro delle condizioni di sicurezza predisposto dalla SIF e conservando lo stesso nel luogo indicato dal progetto delle misure gestionali;
- assegna i compiti al personale da lui coordinato;
- dirige e coordina le operazioni di distacco artificiale delle valanghe;
- ordina la sospensione dell'esercizio in caso di imminente pericolo valanghe e avverte il responsabile della sicurezza e il Direttore dell'esercizio del provvedimento adottato;
- conferma la sospensione dell'esercizio nel caso in cui, a seguito delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe, vi siano dubbi in ordine al permanere della situazione di pericolo (come nel caso in cui non si verifichi il distacco programmato della valanga stessa);

- avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza in occasione di cambiamenti delle condizioni nivometeorologiche ritenuti significativi.

La figura del direttore delle operazioni è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure gestionali. Il direttore delle operazioni garantisce la propria reperibilità nel periodo di apertura degli impianti, nonché la presenza continuativa nelle situazioni previste dal progetto delle misure gestionali. Per conto del medesimo concessionario, fermo restando il possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni, il direttore delle operazioni è altresì autorizzato all'esercizio delle funzioni proprie di tutte le altre figure.

Al fine di consentire sostituzioni temporanee del direttore delle operazioni, il progetto delle misure gestionali prevede la nomina di un suo sostituto in possesso dei medesimi titoli. Qualora il direttore delle operazioni non possa assicurare la propria reperibilità o la presenza sugli impianti, egli investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il concessionario e il responsabile della sicurezza. In caso di inerzia o di impossibilità all'investitura provvede il concessionario.

Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del direttore delle operazioni o del suo sostituto, l'esercente provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio dell'impianto interessato dal piano, dandone opportuna comunicazione al Direttore dell'esercizio.

#### **c) Operatore del distacco artificiale delle valanghe**

L'operatore del distacco artificiale delle valanghe effettua le operazioni di distacco artificiale delle valanghe su disposizione del direttore delle operazioni e secondo le procedure previste nel progetto delle misure gestionali.

Tale figura è obbligatoriamente prevista dal progetto qualora il medesimo preveda operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

#### **d) Osservatore nivologico**

L'osservatore nivologico, ove previsto dal progetto delle misure gestionali, rileva ed archivia, su disposizione del direttore delle operazioni, i dati nivometrici e meteorologici e quelli relativi alle valanghe verificatesi.

#### 2.7.2.7 Corsi abilitanti

Le figure professionali previste al punto 2.7.2.6 sono nominate dall'esercente e devono essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi dei corsi organizzati dalla Associazione interregionale neve e valanghe (A.I.NE.VA.).

<b>Figura</b>	<b>Corso abilitante</b>
<b>responsabile della sicurezza valanghe</b>	<b>AINEVA 2D</b>
<b>direttore delle operazioni</b>	<b>AINEVA 2C</b>
<b>operatore del distacco artificiale</b>	<b>AINEVA 2B</b>
<b>osservatore nivologico</b>	<b>AINEVA 2A</b>

Altre attestazioni eventualmente rilasciate da istituzioni pubbliche specializzate, italiane o straniere, possono essere accettate se ritenute equivalenti dalla Struttura regionale competente in materia.

Inoltre, l'operatore del distacco artificiale delle valanghe deve essere in possesso delle abilitazioni richieste dalla legge per l'utilizzo delle tecnologie necessarie per il distacco delle valanghe.

#### 2.7.2.8 Database dei piani gestionali e delle figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali

I piani gestionali, siano essi preventivi – P.I.S.T.E. – o attivi – P.I.D.A.V. – sono registrati in un apposito repository reso disponibile dalla SIF, avendo cura di indicare, per ciascuno di essi, a quali impianti sono applicati e quali sono i nominativi delle figure di cui al punto 2.7.2.6.

### **2.7.3 Immunità dal pericolo di frane, colate detritiche e inondazioni**

#### 2.7.3.1 Introduzione

La classificazione dei terreni sedi di frane, di fenomeni di trasporto in massa e dei terreni a rischio inondazione discende, rispettivamente, dagli art. 35 e 36 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11. Le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica, nonché i criteri su cui si basano le perimetrazioni, sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008. Nelle fasce ad alta e media pericolosità, ai sensi della predetta delibera, non sono ammessi gli interventi di nuova costruzione di impianti a fune, i quali potranno eventualmente essere autorizzati con la procedura di deroga di cui all'art. 38, c. 12 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.

Ricadono altresì in fascia a alta pericolosità le aree interessate da dissesto, in attuazione dell'art. 27 della l.r. 5/2001, recante disposizioni in merito all' "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile".

Inoltre, l'art. 41 della l.r. 11/1998 disciplina, dal punto di vista urbanistico, l'attività edificatoria in prossimità dei corsi d'acqua e prevede la necessità di mantenere una fascia di rispetto di metri 10 dalle sponde dei torrenti, al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici e per consentire la manutenzione delle sponde e degli argini.

Detto articolo stabilisce, altresì, che, in casi eccezionali, quando non sia tecnicamente possibile rispettare la predetta distanza minima, l'Amministrazione regionale può autorizzare la realizzazione di interventi altrimenti non consentiti, in relazione alle dinamiche del corso d'acqua ed alle peculiari condizioni degli argini e delle sponde, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.

Si fa presente che la valutazione dell'immunità dovrà essere eseguita per tutte le condizioni di pericolosità di cui agli art. 35 e 36 della l.r. 11/98 (alta, media e bassa) alle quali è esposto l'impianto.

#### 2.7.3.2 Definizioni

##### **- immunità dal pericolo di frane**

l'assenza di esposizione agli effetti, diretti o indiretti, prodotti da dinamiche gravitative, i quali possono interessare l'area dell'impianto e delle opere complementari. L'immunità dell'area dal pericolo di frane può essere conseguita mediante misure di tipo strutturale o gestionale, o da una loro combinazione;

##### **- immunità dal pericolo di inondazioni e colate detritiche**

l'assenza di esposizione agli effetti derivanti da dinamiche idrauliche e idrologiche che possano interessare l'area dell'impianto e delle opere complementari. L'immunità dell'impianto e delle opere complementari può, se necessario, essere raggiunta mediante misure di tipo strutturale o gestionale;

##### **- misure di tipo strutturale per fenomeni franosi**

le misure che, mediante la realizzazione di opportune opere di mitigazione del rischio di tipo attivo (es.: disaggio di volumi rocciosi instabili, chiodature, ecc.) o passivo (es.: barriere o rilevati

paramassi), impediscono gli effetti diretti o indiretti dei fenomeni franosi sugli elementi dell'impianto e sulle opere complementari;

- **misure di tipo strutturale per inondazioni e colate di detrito**

le misure che, mediante la realizzazione di opportune opere di protezione, in alveo, sulle sponde o sui conoidi, precludono il manifestarsi dei fenomeni idraulici e idrogeologici su un'area o su un elemento dell'impianto e sulle opere complementari, ovvero ne impediscono gli effetti;

- **misure di tipo gestionale**

le misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale volte alla mitigazione del rischio di frana, inondazione e colata detritica mediante la riduzione dell'esposizione al rischio degli elementi dell'impianto e delle opere complementari e l'eventuale e/o preventiva sospensione temporanea dell'esercizio. Comprendono, ad esempio, misure tecniche (quali monitoraggio e valutazione degli aspetti idraulici e idrogeologici, monitoraggio di versanti instabili), procedurali (come i piani di emergenza collegati al monitoraggio), prescrittive.

- **certificazione del permanere della dichiarazione di immunità vigente**

la certificazione emessa a seguito di un evento di dissesto interferente con l'impianto o con le opere complementari che si produca durante la vita dell'impianto stesso e NON incidente sulle ipotesi alla base della dichiarazione di immunità originaria, né sulle relative conclusioni;

- **dichiarazione d'immunità aggiornata**

la dichiarazione che segue alle rinnovate analisi e considerazioni in caso di un evento di dissesto interferente con l'impianto o con le opere complementari che si produca durante la vita dell'impianto stesso e che risulti difforme dalle ipotesi alla base della dichiarazione di immunità vigente.

### 2.7.3.3 Elaborati tecnici comuni

La dichiarazione di immunità è basata e corredata dai seguenti documenti:

➤ Relazione geologica

Il contenuto di tale documento è conforme alle indicazioni stabilite nelle norme tecniche applicabili;

➤ Relazione geotecnica e/o geomeccanica

Il contenuto di tale documento è conforme alle indicazioni stabilite nelle norme tecniche applicabili;

➤ Schede monografiche, una per ogni sostegno, per le stazioni e per le opere complementari, contenenti:

- Estratto cartografico,
- Documentazione fotografica dell'area specifica in esame,
- Caratterizzazione geomorfologica (testimoni muti, cordoni da debris, paleoalvei),
- Caratterizzazione geologica,
- Caratterizzazione idrogeologica (presenza di sorgenti non indicate nella tavola P3 del PRG),
- Censimento dei dissesti (catasto dissesti regionale, fenomeni georiferiti e non georiferiti, esiti di studi specifici),
- Analisi clivometrica (riferimento carta della franosità),
- Analisi dei dati di interferometria satellitare (PS-InSAR),
- Interferenza con gli ambiti inedificabili (l.r. 11/1998),
- Interferenza con le aree di tutela delle sorgenti (es. tavola P3 PRG),

- Valutazione della presenza di permafrost,
- Caratterizzazione della pericolosità geologica (riferimento carta della franosità<sup>1</sup>, aree di espansione dei fenomeni franosi, colata detritica, inondazioni),
- Valutazione delle condizioni di immunità (con o senza opere).

#### 2.7.3.4 *Immunità dal pericolo di frane*

##### 2.7.3.4.1 *Documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di immunità*

Oltre agli elaborati contenuti al paragrafo 2.7.3.3, sono allegati anche i seguenti ulteriori elaborati:

- Progetto definitivo delle opere strutturali e gestionali di mitigazione del rischio:
  - nel caso in cui l'immunità venga garantita mediante misure di tipo strutturale, la documentazione progettuale di livello definitivo dovrà essere redatta in conformità alle vigenti norme tecniche (NTC, UNI, ecc);
  - relativamente alle misure di tipo gestionale, considerato il carattere innovativo ed in evoluzione di tale approccio, si suggerisce in primis di fare riferimento alla norma ISO UNI 31010-2019 "*Gestione del rischio – tecniche di valutazione del rischio*", che rappresenta la norma cardine a livello internazionale, ferma restando la responsabilità esclusiva del progettista nell'adozione del criterio di valutazione e di gestione del rischio di frane che riterrà più idoneo al caso di specie. Qualora l'adozione di misure di gestione del rischio comporti la progettazione e la messa in opera di un sistema di monitoraggio, si suggerisce di fare riferimento in primis alle "*Linee guida per il monitoraggio delle frane*" edite nel 2021 dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

L'adozione di misure gestionali di mitigazione del rischio di frane è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il professionista dimostri l'impossibilità di eseguire interventi strutturali ovvero quando l'analisi costi-benefici da condursi in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica escluda tale possibilità;
- qualora il fenomeno di dissesto potenzialmente interferente con l'impianto sia caratterizzato da un'evoluzione cinematica da lenta a estremamente lenta, così come definito in ambito scientifico.

Nell'ambito dei fenomeni di caduta massi di volume inferiore a 10<sup>3</sup> m<sup>3</sup>, in accordo a quanto stabilito dalla norma UNI 11211, l'adozione di misure gestionali è consentita qualora permanga un livello di rischio non accettabile anche a seguito dell'esecuzione di opere di protezione strutturale.

##### 2.7.3.4.2 *Misure da adottare in caso di eventi interferenti che si manifestino durante la vita dell'impianto*

In caso di evento interferente con le strutture dell'impianto (stazioni, sostegni, linea), ivi comprese le opere complementari, il concessionario, per il tramite delle figure idonee, appura se il fenomeno è:

---

<sup>1</sup> Analisi della franosità secondo i seguenti criteri con un approccio anche di tipo qualitativo relativi a:

- tipologia delle litofacies;
- spessore del deposito;
- agenti erosivi/instabilizzanti/presenza di sorgenti e/o venute d'acqua, presenza di impluvi;
- morfologia della superficie di appoggio basale;
- acclività del deposito

**A. Riconducibile, per energia ed area d'invasione**, a quelli previsti all'interno della dichiarazione di immunità.

**B. Nuovo e non previsto** in fase di domanda di concessione.

A seconda del caso egli procede pertanto a:

#### **Caso A.**

Valutare la sospensione temporanea dell'esercizio, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto elencate:

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e al Centro funzionale regionale;
- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- intervenire, se necessario, per ripristinare le condizioni di efficacia e di efficienza delle opere di difesa adottate;
- nel caso che siano state previste misure di mitigazione del rischio di carattere gestionale, andrà effettuata un'accurata analisi delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate al fine di valutarne l'adeguatezza alla gestione dell'evento, adottando eventuali misure integrative e migliorative.

#### **Caso B.**

Sospendere temporaneamente l'esercizio, conformemente a quanto previsto dal successivo punto 7.2, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto elencate:

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e al Centro funzionale regionale;
- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- verificare il permanere delle condizioni originariamente considerate al momento della dichiarazione di immunità e, in funzione dell'esito di tale verifica;
  - in caso di riscontro **positivo**, trasmettere alla SIF la **certificazione del permanere della dichiarazione di immunità vigente dell'impianto**;
  - in caso di riscontro **negativo**, trasmettere alla SIF la **dichiarazione d'immunità aggiornata**, completa della documentazione conforme ai punti 2.7.3.3 e 2.7.3.4.1 relativa alle soluzioni tecniche individuate ed adottate al fine del suo raggiungimento. La SIF provvede quindi ad inoltrare tale documentazione alla Struttura competente per il rilascio di un nuovo parere di conformità.

#### *2.7.3.5 Immunità dal pericolo inondazioni e colate detritiche*

##### *2.7.3.5.1 Documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di immunità*

Oltre agli elaborati contenuti al paragrafo 2.7.3.3, sono allegati anche i seguenti ulteriori elaborati:

##### ➤ Relazione idrologica/idraulica:

La relazione idraulica ha lo scopo di studiare il comportamento del corpo idrico, al fine di consentire le valutazioni sull'interazione flussi-impianto. Deve quindi contenere l'individuazione del bacino di riferimento su apposita planimetria e l'elencazione delle sue caratteristiche (es. area, lunghezza dell'asta, quote...); l'analisi dei dati pluviometrici; la stima del trasporto solido o del debrisgramma a seconda del fenomeno atteso; il calcolo delle portate di progetto. Per le specifiche indicazioni rispetto alle valutazioni idrologiche si rimanda al



documento “Linee guida rivolte ai Professionisti per la redazione della documentazione tecnica da produrre nell’ambito del procedimento di concertazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli artt. 35 e 36 della l.r. 11/98” e in particolare alla seconda parte “Vademecum parte idrologica” disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Per le valutazioni relative alle colate di detrito è possibile consultare l’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008 “Criteri di valutazione della pericolosità per colate di detrito e dell’efficacia delle opere di difesa eventualmente esistenti”. Qualora le metodologie geomorfologiche per lo studio delle aree di invasione suggerite nei documenti sopra citati non fornissero le necessarie informazioni, è opportuno procedere tramite una modellazione idraulica o di colata di detrito.

➤ Studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente:

Lo studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente si basa sulle predette relazioni geologica, idrogeologica e idraulica e ha lo scopo di individuare le eventuali conseguenze della realizzazione dell’impianto e delle opere complementari sullo stato di dissesto e di valutare le conseguenze del dissesto sui medesimi al fine di individuare gli eventuali interventi di protezione o di messa in sicurezza necessari. In ogni caso le opere in progetto non devono comportare l’aumento della pericolosità da inondazione, colata detritica o da frana ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte, sia a valle, e non devono pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e mitigazione del rischio medesimo. Le modalità di redazione del documento devono essere ricondotte alla deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10/10/2008.

➤ Progetto delle misure di tipo strutturale (opere di protezione)

Nel caso in cui per il raggiungimento dell’immunità da inondazioni o colate di detrito risultino necessarie misure di tipo strutturale, è predisposta la relativa documentazione progettuale di livello definitivo. Fermo restando quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, formano parte integrante del progetto delle misure di carattere strutturale i seguenti elaborati:

- relazione tecnica contenente il dimensionamento delle opere di protezione, anche mediante il ricorso a modelli matematici;
- relazione geologica e geotecnica delle opere;
- studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- analisi del fenomeno ante e post operam, evidenziando le mitigazioni ottenute e le eventuali modifiche alle dinamiche del fenomeno di dissesto;
- progetto strutturale delle opere ai sensi della normativa tecnica vigente;
- planimetria con ubicazione delle opere;
- prospetti e sezioni tipo;
- documentazione fotografica dell’area interessata dalla realizzazione delle opere.

*2.7.3.5.2 Misure da adottare in caso di eventi interferenti che si manifestino durante la vita dell’impianto*

In caso di evento interferente con le strutture dell’impianto (stazioni, sostegni, linea), ivi comprese le opere complementari, il concessionario, per il tramite delle figure idonee, appura se il fenomeno è:

**A. riconducibile, per ubicazione e magnitudo,** a quelli previsti all’interno della dichiarazione di immunità.

**B. riconducibile per sola ubicazione** a quelli previsti all'interno della dichiarazione di immunità.

**C. nuovo e non previsto** in fase di domanda di concessione.

A seconda del caso egli procede pertanto a:

#### **Caso A.**

Valutare la sospensione temporanea dell'esercizio, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto elencate:

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e al Centro funzionale regionale;
- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- intervenire, se necessario, per ripristinare le condizioni di piena efficacia delle opere di protezione adottate.

#### **Casi B. e C.**

Sospendere temporaneamente l'esercizio, conformemente a quanto previsto dal successivo punto 7.2, fino al completamento delle verifiche e azioni sotto elencate:

- segnalare l'evento alla SIF, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 753/80, al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e al Centro funzionale regionale;
- verificare l'assenza di danni strutturali compromettenti l'esercizio dell'impianto;
- verificare il permanere delle condizioni originariamente considerate al momento della dichiarazione di immunità e, in funzione dell'esito di tale verifica;
  - in caso di riscontro **positivo**, trasmettere alla SIF la **certificazione del permanere della dichiarazione di immunità vigente dell'impianto**;
  - in caso di riscontro **negativo**, trasmettere alla SIF la **dichiarazione d'immunità aggiornata**, completa della documentazione conforme ai punti 2.7.3.3 e 2.7.3.5.1 relativa alle soluzioni tecniche individuate ed adottate al fine del suo raggiungimento. La SIF provvede quindi ad inoltrare tale documentazione alla Struttura competente per il rilascio di un nuovo parere di conformità.

## **2.8 Istruttoria (art. 8)**

1. La SIF provvede a:

- a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge e la documentazione allegata alla domanda;
- b) avviare il procedimento per il rilascio della concessione, l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; alla comunicazione di avvio del procedimento è allegato un fac-simile di avviso ai proprietari dei terreni interessati dalle opere di pubblica utilità, che il richiedente la concessione provvederà a trasmettere con PEC, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pubblico avviso nei casi previsti dalla normativa specifica vigente al riguardo;
- c) acquisire il parere del Comune o dei Comuni interessati relativo alla compatibilità della linea da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici ai sensi della legislazione in vigore, se non già trasmesso in allegato alla domanda di concessione;

- d) promuovere l'adozione di provvedimenti e/o di pareri da parte delle strutture e degli enti competenti in materia di:
- interferenza, assentibilità/compatibilità con gli ambiti inedificabili di agli artt. 33 (aree boscate), 34 (zone umide e laghi), 35 (frane), 36 (inondazioni) e 37 (valanghe) della l.r. 11/98,
  - tutela paesaggistica,
  - pianificazione territoriale,
  - tutela archeologica,
  - tutela idrogeologica ai sensi del R.D.L. 3267 del 1923

e, ove ricorra, in materia di:

- tutela ambientale,
- concessioni idriche, interferenze con il demanio idrico e tutela idraulica,
- impatto acustico,
- utilizzo delle terre e rocce da scavo,
- campi elettromagnetici,
- viabilità,
- sentieristica

nonché i provvedimenti e i pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente.

- e) promuovere l'adozione del parere della struttura competente in materia di espropri di cui al successivo punto 2.9, qualora richiesto;
- f) verificare che il richiedente la concessione abbia consegnato le ricevute di ritorno degli avvisi di avvio del procedimento consegnati ai proprietari dei terreni oppure che dimostri l'avvenuta pubblicazione mediante avviso pubblico, nei casi previsti dalla normativa specifica;
- g) valutare le eventuali osservazioni dei proprietari dei terreni pervenute entro i 30 giorni successivi alla ricezione dell'avviso di avvio del procedimento o alla pubblicazione dell'avviso pubblico;
- h) effettuare i sopralluoghi eventualmente necessari;
- i) verificare, nel caso in cui il nuovo impianto che realizza la linea sia sostitutivo di altro già esistente, che l'iniziativa sia conforme a quanto previsto dagli art. 11, comma 1, della l.r. 8/2004 e art. 8, comma 1, della l.r. 6/2018;
- j) verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi del concessionario.

2. Le Strutture competenti in materia di valanghe, frane, colate detritiche e inondazioni esprimono parere di conformità previa verifica degli adempimenti previsti al punto 2.7.

3. La SIF esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge:

- a) sull'idoneità tecnica della linea proposta ad assolvere alle finalità per cui è richiesta la concessione;
- b) sul progetto funiviario per la concessione dell'impianto, ai fini della sicurezza e della conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge. A tale scopo, la SIF può, per

realizzazioni innovative, interpellare la Commissione FAT, subordinando la conclusione del procedimento all'acquisizione del relativo parere;

- c) sulla categoria da attribuire alla linea, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2 della legge;
- d) sulle piste da sci, valutando le interdipendenze con quelle già esistenti e con quelle di cui eventualmente si proponga la realizzazione. Il parere è espresso in merito alla capacità ricettiva delle piste che si dipartono dall'impianto, in funzione della portata oraria prevista per il nuovo impianto. La SIF può quindi limitare la portata oraria dell'impianto, se ritiene che le piste non siano idonee a ricevere i flussi di sciatori provenienti dal nuovo impianto.

4. La SIF convoca la Commissione di cui all'art. 8, comma 3 della legge, composta da esperti appartenenti alla struttura regionale competente in materia di agevolazioni agli impianti a fune e alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., al fine dell'espressione di un parere in merito alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. Per l'espressione del parere la Commissione si avvale del Rapporto Regionale per gli Impianti a Fune (RRIF) di cui all'art. 4 della legge. Tale Commissione si riunisce ogni volta che è presentata una richiesta di concessione, e redige un verbale che è consegnato alla SIF.

5. I provvedimenti e i pareri di cui al presente articolo sono trasmessi alla SIF entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta ovvero dalla data in cui è stata acquisita l'eventuale documentazione aggiuntiva presentata dal richiedente la concessione o resasi necessaria su richiesta delle strutture regionali o di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Qualora siano necessari dei sopralluoghi, il termine è prorogato a una data compatibile con le condizioni ambientali e stagionali che permettano un efficace svolgimento degli stessi.

6. Al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, valutando unitariamente i diversi interessi pubblici coinvolti, la SIF può indire una conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali, degli enti locali e degli altri soggetti interessati; nell'ambito di tale conferenza, può essere sentito il richiedente la concessione. Qualora non si proceda con la conferenza dei servizi, la SIF raccoglie i pareri di tutti gli interpellati.

7. La SIF acquisisce la certificazione del deposito cauzionale per la costruzione, secondo l'apposito modello predisposto.

8. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dalla SIF, dispone con propria deliberazione in merito alla concessione.

## **2.9 Procedimento per l'espropriazione (art. 24)**

1. Nel caso in cui il richiedente la concessione dichiara di volersi avvalere delle procedure per l'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento, consegna la documentazione prevista all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. n. 11/2004.

2. La struttura competente in materia di espropri esprime il proprio parere in merito alla documentazione di cui sopra, che viene acquisito ai fini del rilascio della concessione.

## **2.10 Deliberazione di concessione (art. 10)**

1. La Giunta regionale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) la SIF abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) della legge;
- b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore;
- c) le strutture regionali competenti abbiano espresso parere di conformità ai sensi del precedente punto 2.8, comma 2, e parere favorevole per gli aspetti di cui al precedente punto 2.8, comma 1, lettera d);
- d) sia stato espresso parere favorevole da parte della Commissione di cui all'art. 8, comma 3

dispone, con propria deliberazione, in merito alla concessione, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 8 della legge.

L'atto contiene inoltre, se ne ricorre il caso, il dispositivo di deroga previsto dall'art. 38 della l.r. 11/98 relativamente alle opere funiviarie previste ed alle relative opere complementari.

2. Il provvedimento di concessione:

- a) stabilisce la categoria di appartenenza della linea e riporta le caratteristiche dell'impianto che la realizza, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche di cui all'art. 12 della legge, le modalità di esercizio (solo sciatori, solo pedoni, promiscuo, biciclette ecc...) e i periodi di esercizio (estivo, invernale, bistagionale o annuale);
- b) fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 29 della legge.

3. Nel provvedimento di concessione la Giunta regionale può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera b), non può essere superiore a due anni per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, le sciovie, slittinovie e simili, e a tre anni per gli altri tipi di impianto. Tali termini possono essere prorogati dalla SIF in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori, oppure dalla Giunta regionale per comprovati motivi di forza maggiore o per comprovate difficoltà realizzative.

5. La durata della concessione non può eccedere i 30 anni per le sciovie, slittinovie e simili, i 40 anni per gli impianti bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e monofune con veicoli a collegamento permanente, e i 60 anni per gli altri tipi di impianto.

6. La SIF comunica gli estremi della deliberazione di concessione alle altre strutture intervenute nel corso del procedimento, ai fini di quanto disposto all'art. 28, comma 9 della legge, nonché ai comuni territorialmente interessati, i quali se ne avvalgono per il rilascio del titolo abilitativo alla

costruzione, e alla struttura competente in materia di espropri per il prosieguo della procedura espropriativa, ai sensi del capo V della l.r. n. 11/2004.

7. La concessione è, di norma, rilasciata al proprietario dell'impianto che realizza la linea. Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti pubblici, la proprietà può appartenere al finanziatore o al richiedente la concessione, fatta eccezione per il caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento, ove richiedente la concessione e proprietario dell'impianto coincidono.

8. La concessione costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quelli il cui progetto, ai sensi dell'art. 28 della legge, è oggetto di approvazione secondo il successivo Capitolo 3.

### **2.11 Disciplinare di concessione**

1. Il disciplinare di concessione è il contratto ad oggetto pubblico tra le parti che regola i diritti ed i doveri dei contraenti; in particolare, indica i tempi di costruzione, le modalità di esercizio, di vigilanza e le assicurazioni. Un modello del disciplinare è predisposto dalla SIF.

2. Tale documento, in bozza, è allegato alla deliberazione di rilascio della concessione.

3. La SIF, successivamente all'approvazione della bozza di disciplinare mediante deliberazione della Giunta, opera tutte quelle modifiche non sostanziali finalizzate a renderlo coerente con le esigenze e le caratteristiche della linea oggetto della concessione e ne precisa la durata.

4. Prima dell'inizio dei lavori, la SIF provvede a trasmettere tale documento al legale rappresentante del concessionario, il quale lo restituisce firmato digitalmente; lo stesso è quindi firmato anche dal dirigente della SIF, che lo ritrasmette in via definitiva.

5. Nel caso di successive modifiche tecniche all'impianto non richiedenti la modifica della concessione ma tali da incidere sulle sue caratteristiche, il concessionario e la SIF provvedono alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare aggiornato e coerente con le nuove caratteristiche dell'impianto.

### **3 PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **3.1 Generalità**

1. Tutti gli elaborati progettuali di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3 sono redatti in lingua italiana o francese e firmati da un ingegnere iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale. In particolare sono firmati dal progettista generale dell'impianto, individuato dalla ditta costruttrice, il quale assume la funzione di responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilità. Ogni elaborato progettuale è firmato anche dal professionista competente che lo ha redatto.

Infine tutti gli elaborati sono firmati dal legale rappresentante del concessionario.

2. Il progetto di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3 è firmato e trasmesso digitalmente in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

3. Il progetto di cui al successivo punto 3.2 è ritrasmesso al concessionario controfirmato dal dirigente della SIF secondo le medesime modalità, successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

4. La SIF può richiedere al concessionario chiarimenti, pareri o documentazione, utili al fine dell'approvazione del progetto, in conformità alla normativa vigente sul procedimento amministrativo.

5. Nei casi di cui all'art. 28, comma 2 della legge, la SIF si riserva la facoltà di inviare il progetto dell'impianto alla Commissione FAT per acquisirne il parere.

#### **3.2 Contenuti del progetto definitivo funiviario**

1. Il progetto definitivo funiviario individua compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, illustra le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare ed evidenzia tutte le caratteristiche significative e i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio. Esso comprende gli elaborati necessari per l'effettiva realizzazione dell'infrastruttura, i calcoli di verifica dimensionali di tutti gli elementi, nonché i disegni d'insieme e di dettaglio. A tale fine esso è composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati nel seguente ordine:

1. relazione tecnica generale riferita all'intero impianto che illustra, anche in forma schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive dei suoi elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalla normativa funiviaria, queste sono accompagnate da argomentate giustificazioni; la relazione comprende altresì l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le relative caratteristiche;
2. dichiarazione del progettista generale dell'impianto, che attesta:
  - 1) la specifica esperienza maturata dal medesimo nel settore dei trasporti con impianti a fune;
  - 2) che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424;

- 3) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati;
- 4) il rispetto delle norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell'intero impianto, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
3. corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
4. elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti, ecc.) con relativa documentazione tecnica redatta ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria e bozza di accordo tra le parti coinvolte;
5. due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato, oltre al profilo del terreno in asse linea, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del veicolo e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni delle funi atte a determinare sia le distanze minime che le distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare;
6. calcoli relativi alla configurazione delle funi nelle condizioni più significative e relative verifiche;
7. eventuale aggiornamento della documentazione relativa a frane e valanghe di cui al decreto ministeriale n. 392 del 5 dicembre 2003 e s.m.i.;
8. eventuale aggiornamento della relazione geologica-idrogeologica e della relazione geotecnica con dimostrazione, ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia emanate in applicazione delle leggi n. 1086 del 5 novembre 1971 n. 64 del 2 febbraio 1974, della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e in particolare delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea;
9. ad esclusione delle scivie, relazione inerente le modalità di evacuazione, dettagliando i mezzi, i metodi e i tempi per lo svolgimento delle operazioni secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali vigenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti a fune;
10. una o più relazioni e disegni illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria:
  - 1) disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
  - 2) disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
11. una o più relazioni illustranti l'analisi dei carichi (in particolare i carichi funiviari specifici trasmessi alle opere civili, costituenti i dati di ingresso per la progettazione strutturale), la rappresentazione grafica dei principali schemi statici utilizzati, indicando i punti di applicazione delle diverse azioni agenti e i coefficienti utilizzati per le combinazioni di carico, conformemente alle disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria;
12. un elaborato riepilogativo riportante il confronto puntuale con gli articoli delle disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria;
13. documentazione relativa alle apparecchiature elettrotecniche:
  - 1) descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure assunte;
  - 2) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria;
  - 3) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica con descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture metalliche dell'impianto e delle



- funi non isolate con gli impianti di terra medesimi secondo le norme CEI e schemi grafici degli impianti stessi;
14. analisi di sicurezza dell'impianto, secondo l'art. 8 del Regolamento (UE) 2016/424, che identifichi i rischi e la loro quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, degli elenchi dei rischi contenuti nelle norme EN, dei requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/424 e dell'esperienza) e che individui i componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista generale per mitigare o eliminare i predetti rischi. L'analisi di sicurezza riguarda:
    - 1) l'infrastruttura;
    - 2) l'interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi;
    - 3) le influenze e le azioni sviluppate o sviluppabili dall'ambiente circostante, dallo specifico sito di insediamento e dalle aree adiacenti all'impianto;
  15. relazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2016/424;
  16. rispondenza puntuale ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424;
  17. attestati di esame CE e documenti correlati, ai sensi degli Allegati da III a VII del Regolamento (UE) 2016/424, rilasciati dall'organismo notificato che ne ha curato la certificazione. Nel caso di elementi innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamenti in corso di elementi già certificati, è consentito presentare, ai fini dell'approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate all'organismo notificato, corredate dei relativi disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del documento di utilizzo, anche se provvisori. Gli attestati di esame CE definitivi, con la documentazione tecnica aggiornata, le dichiarazioni di conformità e i relativi manuali di uso e manutenzione (comprensivi del piano dei controlli revisionali previsti dalle norme vigenti) devono essere consegnati alla SIF almeno 30 giorni prima della richiesta delle verifiche e prove funzionali. A giudizio della SIF, per alcune situazioni adeguatamente motivate riguardanti particolari sottosistemi o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni in un tempo successivo a quanto disposto ma, comunque, non oltre la richiesta delle verifiche e prove funzionali;
  18. confronto puntuale dei limiti di impiego dei sottosistemi con i dati di progetto, nonché dimostrazione della reciproca compatibilità tra i sottosistemi;
  19. disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni principali e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, nonché schemi funzionali, comprensivi di descrizione, di:
    - 1) circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione;
    - 2) azionamento elettrico di comando e controllo;
    - 3) azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio;
    - 4) azionamento di recupero e di soccorso, ove previsti;
  20. relazione di sintesi sulle condizioni e sui limiti di esercizio;
  21. valutazione del rischio di incendio secondo i criteri indicati nelle disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria;
  22. elaborati tecnici necessari per la verifica di compatibilità geometrica delle eventuali opere complementari e opere di difesa previste rispetto all'infrastruttura dell'impianto;
  23. ogni ulteriore elemento che il progettista generale ritenga utile per illustrare l'opera;
  24. documentazione riguardante le ditte costruttrici dell'impianto che attesti la competenza e l'esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

2. Al progetto è inoltre allegato un documento contenente le risposte alle eventuali prescrizioni di concessione che riguardano la fase progettuale.

3. Infine il manuale d'uso e manutenzione, contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva o ordinaria di tutto l'impianto, comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere infrastrutturali, è depositato agli atti della SIF entro il termine dei lavori.

### **3.3 Progetto strutturale esecutivo**

Copia del progetto esecutivo delle strutture delle opere civili di infrastruttura, delle opere complementari e delle opere di difesa, unitamente all'attestazione dell'avvenuto deposito presso la struttura regionale a tal fine competente, è trasmessa alla SIF e non è soggetta al suo esame.

### **3.4 Esame ed approvazione del progetto definitivo funiviario**

1. In generale, la SIF esamina il progetto definitivo funiviario dell'impianto, verificando la completezza dei documenti di progetto e la rispondenza alle disposizioni nazionali vigenti in materia di impianti a fune di cui all'art. 33 della legge, mentre si limita ad acquisire agli atti i contenuti del progetto strutturale esecutivo come indicato al precedente punto 3.3. In particolare l'esame del progetto definitivo funiviario è svolto secondo le seguenti modalità.

a) Per le parti certificate la SIF verifica:

- a.1) la conformità dell'analisi di sicurezza alle indicazioni di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/424;
- a.2) la completezza della documentazione tecnica prodotta ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/424 per i componenti di sicurezza e per i sottosistemi e, sulla base di questa, anche la corretta interazione dei sottosistemi tra loro e il rispetto dei relativi limiti di impiego nel loro utilizzo sull'impianto.

b) Per le parti di infrastruttura la SIF verifica:

- b.1) che il progetto rispetti le disposizioni nazionali vigenti in materia di infrastruttura funiviaria di cui all'art. 33 della legge per ciò che riguarda il calcolo di linea, le caratteristiche delle stazioni, il tracciato e il profilo della linea, le distanze di sicurezza dagli ostacoli, le velocità, le aree di stazione, i requisiti delle stazioni, degli argani, degli elementi costitutivi la linea, dei dispositivi di tensione, dei sistemi e mezzi per il recupero e l'evacuazione e dei sistemi di comunicazione e informazione, la segnaletica per i viaggiatori, l'elettrotecnica di impianto, gli attraversamenti e i parallelismi.
- b.2) la corretta valutazione dei carichi e delle azioni agenti sulle strutture civili di impianto, quali ad esempio i pesi propri dei materiali, i carichi permanenti non strutturali ed i carichi variabili, le azioni funiviarie, le azioni di vento, neve, temperatura e le eventuali azioni eccezionali. In merito alle calcolazioni delle opere civili di impianto (strutture in c.a., acciaio, legno, alluminio...) ed ai relativi risultati la struttura non si esprime, ma acquisisce agli atti i relativi documenti progettuali, in quanto facenti parte del progetto strutturale esecutivo.

2. Non sono soggetti all'esame della SIF i documenti di cui ai punti 7 e 8 del § 3.2, che sono trasmessi alla struttura competente per l'emissione del relativo parere di conformità.

3. Non sono soggetti all'esame della SIF, che si limita ad acquisirli agli atti, i documenti di cui al punto 21 del § 3.2.

4. Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo, la SIF procede all'approvazione con proprio atto, eventualmente corredandola con specifiche prescrizioni.

5. L'approvazione del progetto comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto.

### **3.5 Approvazione parziale e relativa autorizzazione all'inizio dei lavori**

Qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro dislocazione sul territorio, la SIF, limitatamente alle opere di infrastruttura, su richiesta del concessionario e sulla base di un progetto parziale, può rilasciare l'autorizzazione parziale per l'inizio dei corrispondenti lavori. Nella richiesta, il concessionario deve impegnarsi a proprie spese a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.

### **3.6 Esecuzione dei lavori**

1. I lavori di costruzione sono eseguiti in conformità al progetto approvato e sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale ed esperto nel settore funiviario. Il nominativo del Direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori devono essere previamente comunicati alla SIF.

2. La SIF può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto funiviario approvato e alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge. Qualora siano constatate gravi difformità nella costruzione dell'impianto, o ripetute violazioni di legge o di regolamento, la SIF può ordinare l'immediata sospensione dei lavori fino al ripristino della regolarità dei medesimi.

3. Le strutture intervenute con proprio parere nel corso del procedimento di rilascio, modifica o rinnovo della concessione dispongono, se previsto dalla normativa vigente, propri controlli per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri stessi da loro espressi. Qualora siano constatate irregolarità che impongano, secondo le leggi di settore, la sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto o altri provvedimenti comunque incidenti sui lavori stessi, le predette strutture comunicano alla SIF i provvedimenti assunti.

### **3.7 Varianti sostanziali in corso d'opera**

1. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti sostanziali al progetto in corso d'opera configurabili come modifiche tecniche rilevanti secondo la definizione di cui al successivo § 5.1 si applicano le stesse procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, per le parti ritenute rilevanti.

2. Analogamente, quando le varianti incidono sulle condizioni di immunità di parti dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui a § 2.7 per le parti ricorrenti, ed il progetto di variante è corredato da una nuova dichiarazione di immunità.

3. Gli elaborati di variante evidenziano in modo chiaro tutte le modifiche apportate rispetto al progetto originale già approvato.

4. Nessuna variante sostanziale in corso d'opera può essere realizzata se non sia stata preventivamente autorizzata dalla SIF con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

## **4 COLLAUDO FUNZIONALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

### **4.1 Assensi alla nomina e assicurazione**

Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione delle prove interne e di evacuazione della linea, il concessionario invia alla SIF:

- la domanda di assenso alla nomina, ai sensi dell'art. 90 del d.p.r. n. 753/1980, dei soggetti individuati per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'esercizio e di Capo servizio, e relativi sostituti, conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione di giunta regionale vigente al riguardo;
- il Regolamento di esercizio e l'allegato piano di evacuazione in bozza predisposti dal soggetto individuato per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'esercizio;
- l'assicurazione contro gli infortuni e i danni causati a persone e cose secondo i minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per linee funiviarie previsti dalla SIF, utilizzando l'apposito modello da questa predisposto.

### **4.2 Domanda per la visita di collaudo funzionale (art. 29 comma 1)**

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla SIF la domanda, in bollo, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, allegando la relazione di fine lavori del Direttore dei lavori, la dichiarazione finale attestante l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera e la documentazione tecnica elencata di seguito.

2. La SIF concorda la data per la visita di collaudo funzionale.

### **4.3 Documentazione allegata alla domanda di collaudo funzionale**

#### **4.3.1 Relazione di fine lavori**

1. Nella relazione di fine lavori sono descritti in forma sintetica i lavori ed i controlli eseguiti per la realizzazione ed il montaggio dei vari elementi civili di infrastruttura ed elettromeccanici che costituiscono l'impianto. Nella relazione sono inoltre compiutamente descritte le varianti non sostanziali che dovessero essersi rese necessarie in corso d'opera, nonché la risposta alle eventuali prescrizioni per la costruzione elencate nella deliberazione di concessione e nell'atto di approvazione del progetto definitivo funiviario.

2. Alla relazione sono allegati i documenti di cui ai successivi § 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4.

#### **4.3.2 Dichiarazione del Direttore dei lavori**

Il Direttore dei lavori allega alla relazione di fine lavori la sua dichiarazione finale redatta sulla base dell'elenco seguente, adattandola in funzione dei lavori effettivamente eseguiti. In particolare tale dichiarazione attesta:

- a) che l'impianto è completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite sotto la sua sorveglianza, seguendo le regole dell'arte e le specifiche per il montaggio e l'installazione, in conformità al progetto approvato ed alle eventuali varianti sostanziali approvate, avuto riguardo alle prescrizioni contenute negli atti di approvazione e con l'osservanza delle specifiche norme tecniche vigenti;

- b) che il tracciato, le progressive e le quote di appoggio delle funi corrispondono ai dati previsti in progetto, e che la natura dei terreni interessati dalle fondazioni corrisponde alle previsioni contenute nelle relazioni geologica e geotecnica di progetto o nelle successive integrazioni presentate nell'ambito delle varianti sostanziali;
- c) che le opere di difesa dal pericolo di valanga, frana o inondazione previste a progetto sono completamente ultimate, secondo la documentazione progettuale allegata alla dichiarazione di immunità e giudicata conforme dalla struttura competente;
- d) che ha acquisito e controllato la documentazione relativa alle funi impiegate sull'impianto, ne ha riconosciuto la conformità al progetto in base ai dati delle certificazioni relative e ne rilascia giudizio di ammissibilità all'impiego;
- e) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualità e caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, nonché la conformità a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia;
- f) che, sulla base di certificati in esito ad idonee prove non distruttive, tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici privi di dichiarazione CE di conformità ed il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone, sono esenti da difetti che possono compromettere la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'impianto;
- g) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8, nonché alle norme CEI 99-2 e CEI 99-3 se l'impianto è interessato da cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI 81-10/1-4;
- h) che l'impianto risulta conforme alle norme tecniche vigenti sugli attraversamenti e parallelismi esistenti;
- i) che, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni dei soggetti competenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'impianto risulta conforme alla vigente normativa circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- j) che, congiuntamente con il soggetto individuato per l'incarico di Direttore dell'esercizio dell'impianto di cui al § 4.1, al termine dei lavori ha effettuato tutte le verifiche e prove interne, con impianto fermo ed in moto alle varie velocità e con le condizioni di carico previste per l'esercizio, necessarie ad accertare il corretto montaggio delle varie parti e il buon funzionamento dell'impianto, nell'insieme e nei suoi elementi costitutivi; attesta inoltre che ha verificato il valore della tensione delle funi dell'impianto, la regolare taratura dei parametri fondamentali che determinano le caratteristiche funzionali di esercizio, la taratura dei dispositivi di regolazione, di protezione e di sicurezza, nonché il regolare intervento dei vari dispositivi di arresto automatico e manuale;
- k) che, congiuntamente con il soggetto individuato per l'incarico di Direttore dell'esercizio dell'impianto di cui al § 4.1, sono state effettuate le prove di evacuazione della linea;
- l) che, congiuntamente con il soggetto individuato per l'incarico di Direttore dell'esercizio dell'impianto di cui al § 4.1, è stato favorevolmente effettuato un idoneo periodo di funzionamento preliminare al collaudo funzionale.

#### **4.3.3 Documenti e certificazioni a cura del Direttore dei lavori**

Il Direttore dei lavori, in allegato alla sua dichiarazione finale, produce i documenti e le certificazioni seguenti:

- a) copia del certificato di collaudo statico delle opere civili di infrastruttura eseguito ai sensi della legge 1086/1971, con dimostrazione dell'avvenuto deposito presso la struttura

- competente; nel caso siano state eseguite opere di difesa dal pericolo di valanghe, frane o inondazioni sono depositati altresì agli atti della SIF i relativi certificati di collaudo statico;
- b) documentazione tecnica, comprensiva di una relazione giustificativa, relativa ad eventuali varianti non costituenti modifica tecnica rilevante apportate durante i lavori;
  - c) relazioni e documenti integrativi rispetto al progetto riguardanti le eventuali indagini supplementari in merito alla stabilità delle fondazioni;
  - d) dichiarazioni CE di conformità ai sensi del Regolamento UE 2016/424;
  - e) dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli elementi strutturali dell'impianto, degli organi meccanici e dei componenti specialistici attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni da loro eseguite, con particolare riguardo alle saldature, ai montaggi effettuati sia in fabbrica che sull'impianto, nonché alla corretta messa a punto ed al corretto funzionamento dei diversi meccanismi e dispositivi;
  - f) copia dei certificati dei materiali con funzione strutturale il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone, per i quali non ricorra la marcatura CE e non già oggetto di collaudo statico, riguardanti la corrispondenza alle specifiche di riferimento quali tabelle UNI, norme regolamentari in materia per la composizione chimica, caratteristiche meccaniche e il processo di fabbricazione dei materiali impiegati, nonché certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali; ai fini dell'identificazione e qualificazione di ogni fornitura si applica quanto specificato ai punti B e C del § 11.1 delle NTC2018;
  - g) copia dei certificati dei materiali degli organi meccanici il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE, nonché certificati riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati;
  - h) relazioni e documenti tecnici, eventualmente redatti da tecnici specialisti in materia, riguardanti la realizzazione degli impianti di messa a terra elettrica e di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché dichiarazione di ammissibilità delle misure effettuate ai sensi del d.p.r. 462/2001 e copia dei relativi certificati di prova;
  - i) copia della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 37/2008, degli impianti elettrici non facenti parte di quelli pertinenti l'apparecchiatura elettromeccanica funiviaria, così come definita dalla normativa applicabile; alla dichiarazione è allegata copia del relativo progetto di cui all'art. 5 del medesimo decreto per la parte attinente la distribuzione dell'energia nelle stazioni;
  - j) copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata al Comando dei VV. FF. e della relativa ricevuta, ai sensi d.p.r. 151/2011;
  - k) nel caso di attraversamenti o parallelismi, copia dell'accordo stipulato tra le parti;
  - l) copia delle convenzioni eventualmente stipulate con organizzazioni esterne alla società esercente per le operazioni di evacuazione della linea;
  - m) copia del manuale d'uso e manutenzione, contenente le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva o ordinaria di tutto l'impianto, comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle relative opere infrastrutturali, redatto ai sensi della normativa tecnica applicabile;
  - n) ogni altra dichiarazione dei professionisti dei quali il Direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche, attestante la corretta esecuzione dei lavori da loro seguiti, ferma restando la responsabilità generale dello stesso Direttore dei lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilità delle parti.

#### **4.3.4 Verbale delle prove interne preliminari al collaudo funzionale**

Congiuntamente con il soggetto individuato per l'incarico di Direttore dell'esercizio dell'impianto di cui al § 4.1, il Direttore dei lavori presenta il verbale delle prove interne, nonché il verbale riportante l'esito delle prove di evacuazione della linea. In calce al verbale delle prove interne è indicata la durata del periodo di funzionamento preliminare al collaudo funzionale di cui all'art. 30.2 del d.m. 400/1998 durante il quale il Direttore dei lavori ha proceduto alla messa a punto delle tarature e all'esecuzione delle prove finali. Il periodo di pre-esercizio, previsto dall'art. 30.5 del citato decreto, potrà, a giudizio della Commissione di collaudo funzionale, sovrapporsi in parte al periodo di funzionamento preliminare al collaudo funzionale di cui sopra, a condizione che ad esso abbia assistito il personale proposto per l'esercizio dell'impianto.

#### **4.4 Accertamenti della SIF preliminari alla nomina della Commissione di collaudo funzionale**

1. La SIF, acquisita la domanda di collaudo funzionale:

- verifica la completezza della documentazione di cui al precedente § 4.3;
- esamina la bozza del Regolamento di esercizio e dell'allegato piano di evacuazione, verificando in particolare che siano stati previsti tutti gli adempimenti necessari per la corretta conduzione dell'impianto, nonché le procedure in caso di recupero o evacuazione della linea;
- procede all'esame della risposta alle eventuali prescrizioni per la costruzione elencate nella deliberazione di concessione e nell'atto di approvazione del progetto definitivo funiviario.

2. La SIF potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione consegnata.

#### **4.5 Nomina della Commissione di collaudo funzionale (art. 29 comma 2)**

1. La Commissione di collaudo funzionale (nel seguito Commissione), nominata dal Coordinatore della struttura competente o dal suo sostituto, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti, prioritariamente, tra quelli appartenenti alla struttura medesima. L'attività di segreteria all'interno della Commissione può essere assegnata ad uno dei due ingegneri o, eventualmente, ad un tecnico con funzioni di segretario facente parte della struttura medesima. Per le sciovie la Commissione può essere anche composta da un solo ingegnere coadiuvato da un tecnico.

2. Per impianti complessi o innovativi, o qualora sul progetto sia stato richiesto e ottenuto il parere della Commissione FAT, possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnici esperti nel settore funiviario o membri della Commissione FAT.

#### **4.6 Attività di collaudo funzionale (art. 29 comma 5)**

1. Prima di procedere alla visita di collaudo funzionale, la Commissione accerta che nel verbale delle prove interne preliminari al collaudo siano state eseguite favorevolmente tutte le prove funzionali previste. In caso di incompletezza o giudizio non favorevole può rinviare il collaudo.

2. Durante la visita di collaudo funzionale, la Commissione accerta la sussistenza delle condizioni affinché l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, in conformità alla normativa tecnica



di cui all'art. 33 della legge. Al collaudo funzionale intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza, il Direttore dei lavori, il proposto Direttore dell'esercizio e i proposti Capi servizio, mentre concessionario e esercente (o un loro rappresentante), e il progettista (o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice) delle parti principali possono presenziare anche solo alla giornata conclusiva.

3. Nel corso della visita di collaudo sono eseguite le verifiche e prove funzionali previste dalla normativa tecnica funiviaria nazionale vigente. Di tali attività è redatto un verbale che raccoglie i dati e gli esiti delle verifiche e prove effettuate.

4. Le verifiche e le prove proposte dalla Commissione sono eseguite sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, che deve quindi assicurare la disponibilità, presso l'impianto, delle attrezzature necessarie per la loro effettuazione.

#### **4.6.1 Adempimenti della Commissione**

La Commissione procede ai seguenti adempimenti:

- a) prende visione del progetto approvato e delle eventuali varianti sostanziali in corso d'opera, dei relativi atti di approvazione emessi dalla SIF e delle ulteriori eventuali varianti non sostanziali apportate durante la costruzione;
- b) prende visione e procede all'esame delle dichiarazioni del Direttore dei lavori; procede inoltre all'esame della documentazione relativa alle funi, delle relazioni rilasciate dalle ditte fornitrici e dagli eventuali professionisti intervenuti; procede infine all'esame del verbale riportante l'esito delle verifiche e prove interne eseguite dal Direttore dei lavori preliminarmente al collaudo;
- c) prende atto dell'avvenuto deposito presso la SIF dei certificati e documenti presentati a corredo delle relazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati nella costruzione dell'impianto, nonché delle altre certificazioni che il Direttore dei lavori ritenga di produrre in quanto citate nelle relazioni presentate per attestare la fine dei lavori;
- d) effettua una accurata ispezione alle varie parti costitutive dell'impianto e dell'infrastruttura, e ne verifica la conformità alle previsioni del progetto approvato ai fini della sicurezza e della regolarità;
- e) effettua prove di funzionamento a vuoto e a carico, queste ultime ad eccezione delle sciovie e slittinovie, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza nelle più significative modalità di esercizio;
- f) prende visione del piano di evacuazione e verifica la consistenza e l'efficienza dell'organizzazione e dei mezzi previsti a tal fine, ed effettua una manovra di evacuazione simulata nei punti della linea di risalita dell'impianto che, a suo giudizio, ritiene più significativi in relazione al tipo di impianto e alle difficoltà presenti sul tracciato;
- g) effettua ogni altra verifica o prova ritenuta necessaria ai fini della constatazione della rispondenza alla normativa in vigore e dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite negli atti di approvazione emessi dalla SIF.

#### **4.6.2 Conclusione del collaudo funzionale e prescrizioni**

1. La Commissione, sulla base dei risultati del collaudo funzionale e dell'attestazione del Direttore dei lavori in merito al periodo di funzionamento preliminare fino a quel momento effettuato,

esprime le proprie conclusioni in merito alla possibilità di apertura dell'impianto in servizio di pubblico trasporto e determina la durata del periodo di pre-esercizio da eseguirsi, ai sensi della vigente normativa tecnica, con il personale proposto per l'esercizio dell'impianto, con l'eventuale assistenza delle ditte fornitrici delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche. Tali conclusioni, se favorevoli, possono essere subordinate all'osservanza di determinate prescrizioni, suddivise in:

- a) Prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio;
- b) Prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo determinati dalla Commissione;
- c) Prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da integrare nel Regolamento dell'esercizio.

2. Dette prescrizioni sono comunicate dalla Commissione alla SIF, che provvede a trasmetterle al concessionario ed alle quali, per il tramite dello stesso, i soggetti competenti devono ottemperare entro il termine stabilito.

#### **4.6.3 Verbale di collaudo (art. 29 comma 6)**

1. Al termine del collaudo funzionale, la Commissione redige un verbale che ne certifica l'esito e che riporta in calce le eventuali prescrizioni impartite. In particolare, per mezzo del verbale, la Commissione:

- a) dà atto dell'esame effettuato della documentazione che le è stata sottoposta e, se del caso, esprime le proprie osservazioni o riserve; dà altresì atto del deposito dei documenti presentati ai fini probatori;
- b) dà riscontro alle eventuali prescrizioni contenute negli atti di approvazione della SIF;
- c) dà atto dell'esecuzione delle verifiche e prove funzionali effettuate in sede di collaudo, riportandone l'esito e le misure in un apposito allegato;
- d) dà atto di eventuali osservazioni o dichiarazioni, formulate per l'inserimento a verbale dal Direttore dei lavori o dagli altri soggetti intervenuti, esprimendo, se del caso, le proprie controdeduzioni;
- e) esprime le proprie conclusioni.

2. Il verbale del collaudo funzionale, debitamente firmato almeno dai collaudatori, dal Direttore dei lavori e dal il soggetto individuato per l'incarico di Direttore dell'esercizio, è consegnato ai partecipanti e alla SIF.

#### **4.7 Adempimenti successivi al collaudo funzionale**

1. A seguito della visita di collaudo funzionale, la SIF rilascia, se del caso, il proprio assenso alla nomina del Direttore dell'esercizio e dei Capi servizio.

2. Il concessionario, con l'ausilio dell'esercente (se diverso), del Direttore dei lavori, del Direttore dell'esercizio e della ditta costruttrice, ciascuno per le proprie competenze, risponde alle eventuali prescrizioni di tipo A e C.

### 3. In particolare:

- il Direttore dei lavori fornisce una ragionata e dettagliata risposta di ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C che gli competono;
- il Direttore dell'esercizio presenta:
  - o una ragionata risposta di ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e di tipo C che gli competono, da attuare prima dell'apertura, risultanti dal verbale di collaudo funzionale;
  - o una relazione sull'effettuazione del periodo di pre-esercizio, quantificandone la durata e giustificando le modalità seguite; conclude con il proprio motivato giudizio circa l'esito favorevole, anche in relazione all'addestramento del personale addetto;
  - o il Regolamento di esercizio e l'allegato piano di evacuazione, debitamente firmati anche dal concessionario e dai Capi servizio, aggiornati ed integrati con le particolari cautele e modalità di esercizio eventualmente stabilite in sede di collaudo funzionale; il contenuto ed il modello del Regolamento sono conformi alle indicazioni fissate dalla normativa nazionale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune;
  - o lo schema del Registro giornale redatto conformemente ai modelli predisposti sulla base della normativa nazionale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, integrato con le prove ed i controlli previsti dal manuale d'uso e manutenzione;
  - o prima dell'apertura al pubblico esercizio, l'elenco nominativo del personale in servizio, con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle qualifiche assegnate. Tale comunicazione è realizzata utilizzando l'applicazione web specificatamente predisposta dalla SIF a tal fine.
- l'esercente presenta la documentazione comprovante l'esistenza di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge (un apposito modello è predisposto dalla SIF).

### 4. Ai fini della successiva autorizzazione dell'impianto al pubblico esercizio (art. 29 comma 7 della legge), la SIF:

- a) verifica l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A e C impartite in sede di collaudo funzionale;
- b) approva il Regolamento di esercizio e l'allegato piano di evacuazione;
- c) accerta il favorevole esito del periodo di pre-esercizio, in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33 della legge;
- d) verifica la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'art. 21, comma 1 della legge, secondo le modalità di cui al successivo punto 4.8.

#### **4.8 Modalità di accertamento della validità della copertura assicurativa (art. 21)**

La SIF verifica che i massimali previsti dalla polizza assicurativa siano conformi agli importi minimi da lei previsti. A tale scopo il concessionario fornisce alla SIF copia completa del contratto di polizza stipulato o, in alternativa, una dichiarazione che attesti l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 21 della legge, secondo il modello predisposto dalla SIF.

#### **4.9 Autorizzazione all'esercizio (art. 29 commi 8, 9, 10)**

La SIF, presa visione del verbale della visita di collaudo funzionale ed effettuati gli adempimenti previsti al precedente paragrafo, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

#### **4.10 Svincolo della fideiussione**

In seguito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, la SIF provvede alla dichiarazione liberatoria per la somma impegnata quale deposito cauzionale.

#### **4.11 Oneri di collaudo (art 32 comma 1)**

Gli oneri del collaudo funzionale di cui all'art. 32 della legge sono a carico del concessionario. La SIF, dopo la consegna del verbale di collaudo funzionale da parte della Commissione, comunica al concessionario l'importo da corrispondere.

## **5 MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI**

### **5.1 Modifiche tecniche rilevanti e non rilevanti**

1. Il concessionario che intenda eseguire sull'impianto una modifica tecnica è tenuto a darne comunicazione preventiva, anche informale, ai tecnici della SIF. La comunicazione preventiva è finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la modifica che si intende apportare sull'impianto, allo scopo di classificare la tipologia di modifica e la conseguente istruttoria tecnico-amministrativa applicata.

In particolare, si distinguono le seguenti tipologie di modifiche tecniche:

- modifiche tecniche rilevanti: modifiche apportate all'impianto rispetto alle soluzioni previste nel progetto presentato originariamente ed autorizzato dall'Autorità di sorveglianza, non consistenti nella semplice sostituzione di singoli componenti con altri simili od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale a quelli originali. Tali modifiche, per la natura o per la qualità dei singoli componenti o elementi strutturali sostituiti o modificati, danno luogo a rilevanti variazioni dell'infrastruttura (stazioni, linea, franchi regolamentari), delle caratteristiche del sistema (portate, velocità, tracciato, linea, azionamenti, argani, sistemi di frenatura,...), dei sistemi di sicurezza dell'impianto (funzioni di sicurezza, componenti di sicurezza,...) o delle modalità di esercizio (tipo di trasporto, modalità di controllo e vigilanza).
- modifiche tecniche non rilevanti: tutte quelle che non rientrino nella definizione precedente.

2. Qualora la modifica tecnica sia giudicata rilevante, il concessionario è tenuto a presentare un progetto finalizzato all'autorizzazione all'esecuzione di tale modifica, secondo l'iter indicato nei successivi paragrafi.

3. Il progetto relativo alle modifiche deve essere redatto in conformità alle norme tecniche di cui all'art. 33 della legge, secondo le disposizioni di cui al Capitolo 4 del d.m. 1 dicembre 2015, n. 203 e s.m.i..

### **5.2 Modifiche tecniche rilevanti che modificano la concessione della linea (art. 12)**

#### **5.2.1 Casistica**

1. Nell'ambito delle modifiche tecniche definite rilevanti, quelle che comportano la modifica della concessione sono le seguenti:

- a) sostituzione, lungo la linea già concessionata, dell'impianto esistente con un nuovo impianto o con altro impianto esistente da riposizionare, anche di tipologia differente rispetto al precedente, purché assolva le medesime finalità;
- b) lavori che comportino apprezzabili modifiche allo stato dei luoghi, quali il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto o la costruzione di una nuova stazione;
- c) l'aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità massima e potenzialità di trasporto) in misura superiore al 20% rispetto ai valori approvati nella deliberazione di concessione in essere;
- d) qualunque altra modifica tecnica all'impianto ritenuta rilevante dalla SIF nei riguardi delle modalità del trasporto o delle finalità della linea.

2. A tali tipologie di modifiche si applicano, in tutto o in parte, le procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, ove ritenuto pertinente. Pertanto, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il procedimento è istruito secondo i Capitoli 2, 3 e 4 per le parti ricorrenti.

### **5.2.2 Istanza e modifica della concessione ed autorizzazione all'esecuzione delle modifiche tecniche rilevanti**

1. L'istanza di modifica della concessione ed autorizzazione all'esecuzione della modifica tecnica rilevante, in bollo virtuale, è inoltrata alla SIF entro il 30 aprile dell'anno in cui si intende iniziare i lavori secondo l'apposito modello predisposto dalla SIF, ed è corredata dagli elaborati sotto riportati:

- a) documentazione pertinente di cui ai §§ 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 relativa alla modifica della concessione;
- b) relazione tecnica giustificativa circa la necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

2. La modifica della concessione avviene con deliberazione della Giunta regionale, al termine dell'istruttoria condotta secondo i paragrafi da 2.8 a 2.11.

### **5.2.3 Approvazione e autorizzazione delle modifiche tecniche rilevanti connesse alla modifica della concessione**

1. Il progetto delle modifiche tecniche rilevanti da apportare all'impianto è conforme ai §§ 3.2 e 3.3 per le parti pertinenti, ed è normalmente consegnato alla SIF successivamente alla conclusione dell'iter di modifica della concessione.

2. Il progetto è esaminato ed approvato dalla SIF, che ne autorizza l'esecuzione con proprio atto. In particolare si applicano, in tutto o in parte, le procedure previste per l'approvazione del progetto definitivo funiviario e strutturale esecutivo degli impianti di nuova costruzione, per le parti ricorrenti. Pertanto, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il procedimento è istruito, per le parti ricorrenti, secondo il Capitolo 3.

### **5.2.4 Collaudo funzionale ed autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio**

1. Al termine dei lavori e dopo l'avvenuta trasmissione della prescritta documentazione attestante la conclusione degli stessi sono seguite, per quanto pertinenti, la procedura di cui all'art. 29 della legge e le disposizioni per il collaudo funzionale di cui al precedente Capitolo 4, per le parti ricorrenti, al fine di verificare il corretto inserimento e la compatibilità delle parti modificate rispetto al comportamento complessivo dell'impianto.

2. A seguito dell'esito favorevole del collaudo funzionale, il dirigente della SIF emette una nuova autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

### **5.3 Modifiche tecniche rilevanti che non richiedono la modifica della concessione**

#### **5.3.1 Casistica**

1. Sono considerate modifiche tecniche rilevanti non richiedenti la modifica della concessione quelle che siano rilevanti da un punto di vista tecnico ai sensi della definizione di cui al § 5.1, ma che non rientrino nei casi previsti al precedente § 5.2.1.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale ambito le seguenti modifiche tecniche: l'installazione di una pedana di imbarco o di allineamento, l'adeguamento delle rulliere di linea, l'adozione di un nuovo carrello di soccorso, la modifica delle tipologie di frenatura o delle sequenze di frenatura, l'installazione di opere di protezione dal rischio valanghe a ridosso della linea, le modifiche sui veicoli (rinforzi strutturali, dispositivi di chiusura e bloccaggio delle cupole).

#### **5.3.2 Istanza di autorizzazione all'esecuzione della modifica tecnica**

L'istanza di autorizzazione all'esecuzione di una modifica tecnica rilevante non richiedente la modifica della concessione è inoltrata alla SIF, in bollo virtuale, entro il 31 maggio dell'anno in cui si intende iniziare i lavori, secondo l'apposito modello predisposto dalla SIF ed è corredata dagli elaborati sotto riportati:

- a) progetto definitivo funiviario e strutturale esecutivo della modifica tecnica rilevante da apportare all'impianto;
- b) relazione tecnica giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta.

#### **5.3.3 Approvazione e autorizzazione della modifica tecnica rilevante**

Per quanto attiene il progetto della modifica tecnica rilevante, questa è esaminata ed approvata dalla SIF, che ne autorizza l'esecuzione con proprio atto. In particolare si applicano, in tutto o in parte, le procedure previste per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo funiviario degli impianti di nuova costruzione, per le parti ricorrenti. Pertanto, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il procedimento è istruito, per le parti ricorrenti, secondo il Capitolo 3.

#### **5.3.4 Collaudo funzionale ed autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio**

1. Al termine dei lavori e dopo l'avvenuta trasmissione della prescritta documentazione attestante la conclusione degli stessi sono seguite, per quanto pertinenti, la procedura di cui all'art. 29 della legge e le disposizioni per il collaudo funzionale di cui al precedente Capitolo 4, per le parti ricorrenti, al fine di verificare il corretto inserimento e la compatibilità delle parti modificate rispetto al comportamento complessivo dell'impianto. Quando la modifica tecnica non influisce sul comportamento dell'impianto in fase di esercizio, il collaudo funzionale può essere sostituito da una visita straordinaria di constatazione.

2. A seguito dell'esito favorevole del collaudo funzionale o della visita straordinaria di constatazione, il dirigente della SIF emette una nuova autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

## **5.4 Modifiche tecniche non rilevanti**

Quando la modifica tecnica sia giudicata dalla SIF non rilevante ai sensi del precedente § 5.1, la SIF comunica al concessionario l'ammissibilità della modifica medesima e, a lavori ultimati, acquisisce la documentazione di fine lavori. Resta salva, comunque, la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni, se necessario, e di effettuare, eventualmente, una visita straordinaria di constatazione.

## **5.5 Modifiche della concessione in assenza di modifiche tecniche rilevanti**

### **5.5.1 Casistica**

1. Rientrano in tale ambito le modifiche ad aspetti dell'impianto esplicitamente contenuti nella concessione in essere (categoria di appartenenza della linea, caratteristiche dell'impianto, modalità di esercizio, periodi di esercizio...) ma non associati ad alcuna modifica tecnica rilevante secondo la definizione di cui al § 5.1 per la natura stessa della modifica della concessione o perché le modifiche tecniche conseguenti saranno realizzate in un secondo momento.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: la modifica del periodo di esercizio, da invernale a bistagionale, di una telecabina (modifica della concessione naturalmente priva di modifiche tecniche rilevanti connesse); l'autorizzazione al trasporto di biciclette nel periodo di esercizio estivo, qualora i ganci portabiciclette siano acquistati ed installati sull'impianto in un secondo momento, ma già previsti a progetto.

3. Comporta la modifica della concessione anche la realizzazione, necessaria, utile o funzionale all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto, di nuove opere complementari all'impianto per sopravvenute mutate esigenze (ad esempio ampliamento delle aree da destinare a parcheggio), o di nuove opere di difesa dal rischio valanghe, frane o esondazioni, quando è necessario ottenere l'asservimento o l'esproprio delle aree.

### **5.5.2 Istanza di modifica della concessione**

L'istanza di modifica della concessione, in bollo virtuale, è inoltrata alla SIF secondo l'apposito modello da essa predisposto, ed è corredata dai seguenti documenti:

- a) documentazione pertinente di cui ai punti 2.4 e 2.5 relativa alla modifica della concessione;
- b) relazione giustificativa sulla necessità e opportunità dell'iniziativa proposta che comporta la modifica della concessione.

### **5.5.3 Istruttoria di modifica della concessione**

Si applicano in tal caso, in tutto o in parte, le procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, ove ritenuto pertinente. Pertanto, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il procedimento è istruito secondo il Capitolo 2, per le parti ricorrenti.

## **5.6 Riposizionamento di impianti a fune**

### **5.6.1 Norma di riferimento**

Per il riposizionamento di impianti a fune sul territorio valdostano vale quanto previsto al capitolo 19 dell'allegato al d.d. 18/06/2021 recante "Disposizioni e specificazioni tecniche per le



infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone”, fatto salvo quanto riportato al paragrafo seguente e, per gli aspetti procedurali, quanto indicato nel presente documento.

### **5.6.2 Impianti a fune certificati già in servizio sul territorio valdostano**

Il riposizionamento sul territorio valdostano di impianti a fune certificati secondo la Direttiva europea 2000/9/CE o secondo il Regolamento (UE) 2016/424, già in servizio pubblico sul territorio valdostano, è ammesso, oltre che alle condizioni di cui al punto 19.2 dell'allegato al d.d. 18/06/2021 n. 172, anche quando, al momento della domanda di cui ai punti 19.3.1 o 19.4.1 del d.d. 18/06/2021 n. 172, il pubblico esercizio non è stato interrotto da più di 6 anni e non è stata superata la data di scadenza per l'effettuazione della prima ispezione speciale.

## **6 RILEVANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO (art. 29 comma 4)**

### **6.1 Premessa**

1. Rientrano tra i rilevanti interventi di manutenzione e controllo anche le attività di revisione generale e ispezione speciale di cui alla DGR 1423/2016 e alla DGR 808/2016. Ad esse, pertanto, si applica la procedura di cui al presente capitolo e, qualora ricorrente, quella di cui al Capitolo 5.

2. Tali interventi devono essere opportunamente programmati in modo da non costituire disturbo alla continuità del servizio pubblico.

### **6.2 Avvio dell'istruttoria e programma dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo**

1. L'istruttoria è avviata con la trasmissione, in bollo virtuale, dell'istanza di approvazione dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo previsti, conformemente al modello a tal fine predisposto dalla SIF.

2. All'istanza di approvazione è allegata una relazione particolareggiata, redatta dal Direttore dell'esercizio, nella quale, sulla base dei risultati del periodo di esercizio pregresso, di una approfondita ispezione sull'impianto e del Manuale d'uso e Manutenzione redatto dal costruttore dell'impianto, egli propone il programma dei rilevanti interventi e controlli di manutenzione e le eventuali modifiche tecniche ritenute utili o necessarie per assicurare la continuazione dell'esercizio in piena sicurezza e regolarità.

3. Al fine di garantire la conclusione dell'istruttoria approvativa entro termini compatibili con le normali esigenze di riapertura al pubblico esercizio degli impianti, tale programma è inviato alla SIF indicativamente entro le seguenti date:

- per gli impianti che non effettuano servizio estivo o che non intendono effettuarlo nel periodo in cui verranno realizzati tali lavori: entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 31 marzo dell'anno precedente);
- per gli impianti che effettuano servizio estivo e che intendono effettuarlo anche nel periodo in cui verranno realizzati tali lavori: entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 31 gennaio dell'anno precedente).

4. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di anticipare, distribuendoli su due o più anni, i lavori relativi ai rilevanti interventi di manutenzione e controllo di revisione generale o ispezione speciale, alla SIF è comunque consegnato il programma completo (relativo a tutti gli anni) entro gli stessi termini precedentemente indicati (31 marzo ovvero 31 gennaio) dell'anno in cui avranno inizio i lavori.

5. La SIF esamina ed approva il programma, eventualmente impartendo prescrizioni, e ne dà comunicazione al concessionario.

### **6.3 Modifiche tecniche**

1. Nel caso in cui il programma dei rilevanti interventi di manutenzione e controllo comporti l'esecuzione di modifiche tecniche all'impianto, si applicano, in base alla relativa pertinenza, le disposizioni del precedente Capitolo 5. Fanno eccezione i termini di scadenza per la presentazione dei relativi elaborati progettuali, indicativamente stabiliti come segue al fine di garantire la conclusione dell'istruttoria approvativa entro termini compatibili con le normali esigenze di riapertura al pubblico esercizio degli impianti:

- per gli impianti che non effettuano servizio estivo o che non intendono effettuarlo nel periodo in cui verranno realizzati tali lavori: entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione dei rilevanti interventi di manutenzione (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 30 giugno dell'anno precedente);
- per gli impianti che effettuano servizio estivo e che intendono effettuarlo anche nel periodo in cui verranno realizzati tali lavori: entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione dei rilevanti interventi di manutenzione (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 31 marzo dell'anno precedente).

2. Qualora il concessionario intenda avvalersi della possibilità di anticipare, i lavori di esecuzione delle modifiche tecniche previste, distribuendoli su due o più anni, è sua facoltà consegnare alla SIF, entro il termine indicativo del 30 giugno di ciascun anno, il progetto esecutivo delle sole modifiche tecniche che saranno realizzate nell'anno in corso. In tal caso, tuttavia, il concessionario si impegna a demolire o modificare a proprie spese i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.

### **6.4 Collaudo funzionale**

Per il collaudo funzionale a seguito di rilevanti interventi di manutenzione e controllo si applicano, per le parti ricorrenti, le modalità descritte al precedente Capitolo 4.

## **7 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**

### **7.1 Orari (art. 20)**

1. Gli orari di servizio, i periodi di esercizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori sono esposte a cura dell'esercente in posizione ben visibile nelle stazioni di accesso di tutti gli impianti e conformi a modello plurilingue. In particolare, queste ultime possono essere esposte in forma sintetica, anche mediante pittogrammi; in tal caso le disposizioni complete sono da rendere disponibili in formato cartaceo presso la stazione di partenza o presso luoghi facilmente raggiungibili (per es. casse o sportello informativo) ed in formato elettronico (per esempio tramite codice QR).

2. Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto dell'attrezzatura personale e di un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonché la corretta manovra del dispositivo di chiusura del veicolo; il personale addetto ha facoltà di vietare il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

3. E' vietato accordare precedenza a viaggiatori singoli o in gruppo, fatta eccezione per le persone aventi incarichi di sorveglianza e controllo e per gli appartenenti a squadre di soccorso.

### **7.2 Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio**

1. Durante l'esercizio l'esercente o il Direttore dell'esercizio possono sospendere il servizio pubblico per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone, in quest'ultimo caso, immediata comunicazione alla SIF mediante l'apposito modello di notifica di segnalazione degli eventi.

2. Nel caso in cui il Direttore dell'esercizio debba interrompere il servizio pubblico per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione non programmata, il periodo di sospensione deve essere comunicato tempestivamente alla SIF, così come la successiva conclusione dei lavori e la ripresa del servizio.

3. Nel caso in cui il concessionario intenda ottenere la sospensione temporanea dell'esercizio, per un'intera stagione oppure per preordinate chiusure infrasettimanali o periodiche non previste nel disciplinare di concessione, presenta istanza motivata alla SIF, che provvede alla relativa autorizzazione, valutando caso per caso.

Allo scopo di motivare la propria richiesta, il concessionario allega almeno i dati di afflusso all'impianto delle ultime cinque stagioni e, se pertinente, la dichiarazione che la chiusura dell'impianto non impedisce le funzioni di arroccamento sul comprensorio.

4. Per ciò che concerne l'ambito tecnico, nel caso di sospensione per più stagioni di esercizio, dovranno essere attuate tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto nei confronti di terzi.

5. Qualora per il concessionario non sussista più l'interesse ad esercire un impianto, esso ha la possibilità di presentare domanda motivata di rinuncia della concessione ai sensi dell'art. 18 della legge.

### **7.3 Disposizioni per l'esercizio (art. 30)**

1. Le disposizioni per l'esercizio dell'impianto sono contenute nel Regolamento di esercizio e sono quindi approvate secondo quanto indicato all'art. 29, comma 7, della legge.

2. Le disposizioni per l'esercizio dell'impianto che riguardino la sicurezza dell'impianto e dei trasportati possono essere modificate e/o integrate nel tempo mediante opportuni Ordini di servizio emanati dal Direttore dell'esercizio e controfirmati dall'esercente.

3. L'efficacia di tali Ordini di servizio decorre dal momento della loro emanazione, ciò nonostante essi debbono essere inviati alla SIF per approvazione, che provvede a restituirne una copia firmata dal dirigente. Copia di tali Ordini di servizio è conservata presso l'impianto in oggetto.

### **7.4 Vigilanza sull'esercizio (art. 31)**

1. Le funzioni di vigilanza tecnica sugli impianti a fune sono esercitate dal personale tecnico appartenente alla SIF. I tecnici della SIF, nel rispetto della normativa statale in materia, vigilano periodicamente, e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario, sugli impianti a fune, verificando la sicurezza e l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle condizioni poste dall'atto di concessione e di autorizzazione all'esercizio, nonché l'osservanza dei periodi e delle modalità di esercizio e, se del caso, degli orari.

2. I tecnici della SIF sono tenuti ad assistere periodicamente alle ispezioni programmate annualmente dai Direttori dell'esercizio, secondo le periodicità indicate al punto successivo e a verificare la completezza dei controlli, delle verifiche e delle prove eseguiti in occasione delle revisioni quinquennali, revisioni generali o ispezioni speciali, rispetto a quanto stabilito dal costruttore nel M.u.M. dell'impianto.

3. La presenza dei tecnici della SIF alle ispezioni annuali eseguite dal Direttore dell'esercizio è regolata, di norma, secondo le seguenti scadenze temporali:

- dopo il primo anno dalla prima autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio;
- successivamente, ogni tre anni dall'ultima visita (ispezione annuale in presenza, collaudo per revisione generale o per modifiche tecniche rilevanti richiedenti una visita equivalente all'ispezione annuale).

Per le sciovie e le slittinovie la presenza dei tecnici è di norma ogni cinque anni dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o dalla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale.

4. Le verifiche e prove sono eseguite sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'esercizio, alla presenza dei tecnici della SIF, e sono condotte di norma secondo lo schema adottato e comunicato dal Direttore dell'esercizio alla SIF in occasione dell'entrata in vigore del decreto 11 maggio 2017,

eventualmente modificato per tenere conto delle peculiarità di ciascun impianto; a conclusione di tale visita, il proseguimento dell'esercizio può essere subordinato a prescrizioni impartite dai tecnici della SIF, suddivise, se del caso, nei tipi A), B) e C) di cui al successivo paragrafo.

5. Le prescrizioni impartite dai tecnici della SIF durante le visite periodiche sono di norma suddivise in:

- a) prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio;
- b) prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo determinati dai tecnici della SIF;
- c) prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da integrare nel Regolamento di esercizio.

6. La SIF, con atto motivato da comunicare all' esercente, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora vengano accertate da parte dei propri tecnici irregolarità tecniche e/o di esercizio che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell'impianto. Tale comunicazione è inoltrata anche agli organi di polizia operanti sul territorio.

7. I tecnici della SIF, oltre a partecipare alle verifiche e prove periodiche e ad effettuare i collaudi secondo quanto indicato al precedente punto 2, possono effettuare visite ispettive durante il periodo di esercizio. In occasione di tali visite i tecnici controllano, nei limiti di quanto permesso dalla regolarità dell'esercizio, il regolare svolgimento dell'esercizio, e il mantenimento della sicurezza. A conclusione di tali visite i tecnici della SIF possono eventualmente emettere prescrizioni o sospendere l'esercizio, secondo i criteri di cui ai precedenti punti 5 e 6.

### **7.5 Statistica (art. 34)**

1. Ai fini statistici di cui all'art. 34 della legge, nelle stazioni di partenza di tutti gli impianti sono installati idonei dispositivi conta persone; nel registro giornale dell'impianto, inoltre, è riportato giornalmente il numero di persone trasportate. Tali dati dovranno essere inviati alla SIF, in formato digitale, al termine di ogni stagione di esercizio, suddivisi per impianto e per giorno di apertura, assieme ai dati relativi alle presenze giornaliere sul comprensorio, secondo i formati proposti dalla SIF.

2. Nel caso in cui non siano presenti i varchi di accesso collegati al sistema di biglietteria integrata, l' esercente è tenuto a provvedere alla raccolta dei dati per tutti gli impianti (presenze, giorni di apertura e passaggi giornalieri) mediante sistemi di conteggio alternativi ai tornelli automatici, con trasferimento in formato digitale e trasmissione alla SIF secondo i formati da questa proposti.

### **7.6 Pubblicità sugli impianti (art. 36)**

È vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune qualora possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché la sua attenzione circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza. La SIF vigila sul rispetto di tale disposizione ed emette prescrizioni ed eventuali sanzioni.

## **8 SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 35)**

### **8.1 Premessa**

1. Per quanto riguarda la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli impianti, il potere di prevenzione, di accertamento e di contestazione delle infrazioni spetta ai funzionari della SIF (art. 35 comma 9).

2. Per quanto riguarda la vigilanza sul corretto comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti trasportati sugli impianti a fune ed il corretto utilizzo del titolo di viaggio, il potere di prevenzione, di accertamento e di contestazione delle violazioni amministrative spetta anche al personale dell'esercente al quale sia attribuita, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" (art. 35 comma 6 e 10).

3. Le violazioni di cui ai punti precedenti, quando è possibile, devono essere contestate immediatamente, per mezzo di verbale di accertamento, al trasgressore e, eventualmente, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.

### **8.2 Modalità e procedure sanzionatorie della SIF**

1. Qualora, durante le visite sugli impianti, i funzionari della SIF riscontrino una o più violazioni di cui all'art. 35 della legge essi applicheranno quanto previsto al Capo I – Sezioni I e II della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale". Il dirigente della SIF, anche a seguito di segnalazione da parte di uno dei tecnici dell'ufficio incaricati della sorveglianza sugli impianti, può disporre l'apertura d'ufficio di un procedimento amministrativo sanzionatorio.

2. Il funzionario della struttura che accerta eventuali violazioni provvede mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.

3. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l'infrazione contestata. Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione è notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. La notifica del verbale avviene a mezzo di PEC ovvero a mezzo del servizio postale, con atto giudiziario, secondo quanto previsto dalla l. 890/82. Il verbale è inviato per conoscenza anche all'Ufficio Entrate della Regione Valle d'Aosta per consentire il corretto introito della sanzione.

4. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, sono ammessi ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981. Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, il trasgressore o l'obbligato in solido, che non ritengono di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, possono presentare scritti difensivi e documenti all'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della l. 689/81, nella circostanza il Presidente della Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. Gli interessati possono, inoltre, chiedere di essere ascoltati dalla stessa Autorità. Gli scritti difensivi possono essere presentati a mano, a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, e devono essere corredati dal verbale di accertamento di violazione amministrativa.

Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui, nei termini, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981, il Presidente della Regione non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

6. Se il pagamento della sanzione è effettuato entro il termine corretto, si procede alla contabilizzazione al capitolo relativo, mediante accertamento contestuale all'incasso. Se, al contrario, a seguito di opportune verifiche, il pagamento della sanzione non risulta essere stato effettuato, la SIF provvede ad inviare il rapporto di mancato pagamento ai sensi dell'art. 17 della l. 689/1981 al Presidente della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.

7. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale, esaminati gli atti dell'accertamento e gli eventuali scritti difensivi presentati e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, al termine dell'istruttoria, il Presidente della Regione, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento unitamente alle spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.

Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

8. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Aosta.

### **8.3 Attribuzione della qualifica di “incaricato di pubblico servizio”**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 10, della legge, è riconosciuta la possibilità di attribuire la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” al personale addetto agli impianti a fune dipendente dell' esercente (a tempo determinato o indeterminato). Detta qualifica è attribuita con decreto del Presidente della Regione.

2. All'incaricato di pubblico servizio sono demandate le attività di vigilanza sul comportamento degli utenti degli impianti a fune e sulla mancanza o l'uso indebito del biglietto.

3. La richiesta, in bollo virtuale, di attribuzione della qualifica di “incaricato di pubblico servizio” per ogni singolo dipendente individuato è inoltrata dall' esercente alla SIF, secondo l'apposito modello predisposto. E' opportuno, nel caso in cui il dipendente sia a tempo indeterminato e si



presuma che effettuerà le attività di vigilanza per più stagioni, che l'incarico sia richiesto per più anni, ma non più di 5 anni. Nel caso di dipendenti a tempo determinato, l'incarico non può superare il periodo di assunzione.

#### **8.4 Modalità e procedure sanzionatorie dell'incarico di pubblico servizio**

1. Il personale delle società concessionarie al quale, ai sensi dell'art. 35, comma 10, è stata attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio svolge, nell'ambito delle suddette attività di vigilanza, anche l'attività di accertamento e di contestazione delle eventuali violazioni amministrative conseguenti, mediante la redazione e la notificazione agli interessati di un verbale di contestazione, così come previsto dall'art. 13 e segg. della l. 689/81. Lo stesso personale svolge, altresì, le ulteriori attività previste dalla procedura sanzionatoria.

2. Al momento della contestazione della violazione, il personale qualificato come "incaricato di pubblico servizio", indica gli estremi dell'incarico ricevuto con decreto del Presidente della Regione.

3. Nel caso di rifiuto espresso dagli interessati di fornire le proprie generalità o di esibire documenti di riconoscimento, nell'ambito delle attività dell'accertamento e della contestazione delle violazioni amministrative, l'incaricato di pubblico servizio informa gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia presenti sul territorio.

4. Valgono inoltre i punti dal 2 all'8 di cui al § 8.2.